

Consorzio per lo smaltimento dei RSU

Ente di Bacino Padova 2

in liquidazione Bilancio d'esercizio 31/12/2019

Dati anagrafici

Sede legale in	SELVAZZANO DENTRO (PD)
Codice Fiscale	00491070280
Numero Rea	PADOVA 253853
Partita IVA	00491070280
Capitale Sociale	Euro 198.635 i.v.
Forma giuridica	CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO)	38.11.00
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

STATO PATRIMONIALE		
Attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	178.195	178.195
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	178.195	178.195
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	284.691	192.968
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.117	0
Imposte anticipate	2.071	0
Totale crediti	297.879	192.968
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	135.353	253.689
Totale attivo circolante (C)	433.232	446.657
D) Ratei e risconti	1.539	1.640
Totale attivo	612.966	626.492
Passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	198.635	198.635
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	322.325	219.361
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utile (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.948	102.964
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	529.908	520.960
B) Fondi per rischi e oneri	8.630	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	52.598	80.652
Totale debiti	52.598	80.652
E) Ratei e risconti	21.830	24.880
Totale passivo	612.966	626.492

CONTO ECONOMICO	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	360.357	377.184
5) altri ricavi e proventi		
altri	19.280	102.149
Totale altri ricavi e proventi	19.280	102.149
Totale valore della produzione	379.637	479.333
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.055	538
7) per servizi	34.551	28.632
8) per godimento di beni di terzi	16.726	17.106
9) per il personale		
a) salari e stipendi	227.827	199.279
b) oneri sociali	70.064	60.730
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	4.306	21.076
c) trattamento di fine rapporto	0	21.076
e) altri costi	4.306	0
Totale costi per il personale	302.197	281.085
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	626
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	626
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	677
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	1.303
12) Accantonamento per rischi	8.630	0
14) oneri diversi di gestione	2.381	6.601
Totale costi della produzione	366.540	335.265
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.097	144.068
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	47	0
Totale proventi diversi dai precedenti	47	0
Totale altri proventi finanziari	47	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)	47	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.144	144.068
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.267	41.104
imposte differite e anticipate	-2.071	
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.196	41.104
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.948	102.964

Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c.

1) Premessa.

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa, costituisce parte integrante ai sensi dell'art.2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art.2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art.2426 del Codice Civile nonché del “principio contabile n.5” di cui all’Organismo italiano di contabilità secondo criteri di redazione dei bilanci “intermedi” e “annuali” di liquidazione. Non vi sono variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.2435 bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa, si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile. La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art.2428 del Codice Civile e, pertanto, non si è provveduto a redigere

la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 6 del Codice Civile.

Il bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 8.948 al netto di imposte correnti per euro 6.267 e imposte anticipate per euro 2.071.

Il bilancio viene sottoposto all'approvazione dei 20 comuni facenti capo al Consorzio per lo smaltimento RSU Ente di Bacino Padova 2 in liquidazione.

La LR Veneto n.52 del 31 dicembre 2012 ha previsto l'istituzione dei Consigli di Bacino, la soppressione degli Enti responsabili di Bacino e la nomina dei commissari liquidatori. Il commissario ha il compito di elaborare il piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente a norma comma 3, art. 5, LR Veneto 52/2012, che è stato trasmesso alla Regione Veneto con pec del 08/07/2015, prot. n.246, al consiglio di bacino "Padova centro" con pec del 21/10/2015 prot. n.385 e al Comune di Bassano del Grappa, capo fila del consiglio di bacino "Brenta", con pec del 30/11/2018 prot. n.618.

Il commissario liquidatore, nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino, deve adottare *gli atti necessari* a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi a norma del comma 4, art. 5, LR Veneto 52/2012. Una volta che gli istituiti consigli di bacino siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai

sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012 i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali, come previsto dal comma 6, art. 5, LR Veneto 52/2012.

2) Principi di redazione.

Il presente bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995.

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- * valutare le singole voci secondo prudenza tenuto conto dello stato di liquidazione dell'ente;
- * includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- * determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- * comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

* considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

* mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale: si osserva che l'Ente è in liquidazione, pertanto la valutazione delle voci di bilancio è fatta nella prospettiva di cessazione dell'attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

3) Casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice Civile.

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

4) Cambiamenti di principi contabili.

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

5) Correzione di errori rilevanti.

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

6) Problematiche di comparabilità e di adattamento.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

7) Criteri di valutazione applicati.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

I) Immobilizzazioni immateriali.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.

Sono rappresentate da marchi, che sono stati ammortizzati con un'aliquota annua del 10%. Al termine dell'esercizio appena chiuso risultano interamente ammortizzati.

II) Immobilizzazioni materiali.

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, *con l'unica eccezione per i terreni adibiti a discarica ed i fabbricati confinanti con la discarica stessa, per i quali si è provveduto all'indicazione di un valore che tenga conto del loro effettivo valore recuperabile.* Tali terreni e fabbricati non sono ammortizzati.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'acquisizione dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

III) Crediti.

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti costituito con accantonamenti effettuati tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.

IV) Debiti.

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

V) Ratei e risconti.

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

VI) Rimanenze di magazzino.

Stante la particolare natura dell'Ente, e in considerazione del fatto che l'attività svolta è attività di servizi, non vi sono rimanenze di magazzino.

VII) Imposte sul reddito.

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da

liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

VIII) Ricavi, proventi, costi ed oneri.

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono rilevati nel conto economico secondo il principio della competenza.

IX) Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi.

Non vi sono garanzie, impegni, beni di terzi e rischi.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Informazioni sullo stato patrimoniale attivo

1) Immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni sono pari a €178.195 (€178.195 nel precedente esercizio).

Non si segnalano acquisizioni nel presente esercizio.

Tra le immobilizzazioni materiali vi sono i seguenti beni immobili:

- terreno della discarica di Ponte San Nicolò (mq. 143.845) per €92.962;
- terreno della discarica di Ponte San Nicolò (mq. 12.824), su cui insiste un fabbricato ex rurale: edificio direzionale, accatastato in data 07

settembre 2012 in due unità immobiliari, categoria A/10 e A/2, per €82.633;

- terreno della discarica di Ponte San Nicolò (mq. 100) acquistato in data 14/04/2005 per €2.600 (Repertorio 169305 Raccolta 33608 registrato in Padova il 20/04/2005 Studio Notaio Cassano).

In generale le immobilizzazioni materiali sono iscritte, come riferito nelle note iniziali, al valore di acquisizione. *Per ciò che concerne i terreni e l'edificio, il valore adottato corrisponde al valore di acquisizione, ridotto della svalutazione effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2000, al fine di adeguare il valore del cespite a quello recuperabile, determinato sulla base della perizia effettuata dalla Pubblitecnica di Brescia.*

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale Immobilizzazioni
Valore d'inizio esercizio				
Costo	2.232	195.721	0	197.953
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.232	17.526		19.758
Valore di bilancio	0	178.195	0	178.195
Variazioni nell'esercizio				
Valore di fine esercizio				
Costo	2.232	195.721	0	197.953
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.232	17.526		19.758
Valore di bilancio	0	178.195	0	178.195

2) Attivo circolante.

Crediti – Distinzione per scadenza.

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile.

I crediti verso utenti e clienti si riferiscono a importi dovuti, e non ancora incassati, per garantire la continuità delle funzioni amministrative a norma della LR Veneto 52/2012, per i servizi riferiti all'area di discarica di Ponte San Nicolò e per i ricavi derivanti dalla concessione del diritto di superficie funzionale all'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la discarica di Ponte San Nicolò e per la gestione operativa dello stesso. L'importo è al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €677.

I crediti tributari con scadenza entro i dodici mesi si riferiscono al credito IRES e IRAP in compensazione.

I crediti tributari con scadenza oltre i dodici mesi si riferiscono al credito Ires, ex decreto legge n. 201/2011, articolo 2, derivante dall'istanza di rimborso per la mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese del personale dipendente e assimilato, inviata telematicamente all'Amministrazione Finanziaria in data 26 febbraio 2013.

	Valore d'inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore ai 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	181.633	59.897	241.530	241.530	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	11.117	23.732	34.849	34.849	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	2.071	2.071			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	218	19.211	19.429	8.312	11.117	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	192.968	104.911	297.879	284.691	11.117	0

Informazioni sullo stato patrimoniale passivo e patrimonio netto

1) Patrimonio netto.

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €.529.908 (€.520.960 nel precedente esercizio). Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve"

	Valore d'inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	198.635	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	219.361	0	0	102.964
Totale altre riserve	219.361	0	0	102.964
Utile (perdita) dell'esercizio	102.964	0	-102.964	0
Totale patrimonio netto	520.960	0	-102.964	102.964

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0			198.635
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		322.325
Totale altre riserve	0	0		322.325
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	8.948	8.948
Totale patrimonio netto	0	0	8.948	529.908

Con delibera del Commissario Liquidatore del 30 aprile 2019 (prot. Ente 288), l'utile dell'esercizio precedente di €.102.964 è stato accantonato a riserva.

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore d'inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	198.635	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	187.514	0	0	31.847
Totale altre riserve	187.514	0	0	31.847
Utile (perdita) dell'esercizio	31.847	0	-31.847	0
Totale patrimonio netto	417.996	0	-31.847	31.847

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0			198.635
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		219.361
Totale altre riserve	0	0		219.361
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	102.964	102.964
Totale patrimonio netto	0	0	102.964	520.960

2) Debiti.

a) Debiti – Distinzioni per scadenza.

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile.

I debiti verso fornitori pari ad €.18.677 si riferiscono a importi per l'affitto degli uffici, gestione della contabilità ed elaborazione paghe, spese per consulenze legali, buoni pasto come da CCNL Utilitalia, spese telefoniche ufficio, spese bancarie e spese per lavori di manutenzione.

Sono rappresentati per €.3.098 da debiti verso fornitori vari per fatture già ricevute e per €.15.579 da debiti verso fornitori per fatture da ricevere.

Si fa presente che tra i debiti verso fornitori per fatture ancora da ricevere, risulta contabilizzato un importo di €.11.925, riferito a due avvisi di fattura emessi dalla società EOS GROUP SRL nel 2014 per attività di controllore qualificato delle discarica di Ponte San Nicolò. Tale società è stata dichiarata fallita in data 20 luglio 2015.

Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti per ritenute, effettuate su compensi corrisposti ai dipendenti nel mese di dicembre 2019, pari ad

€10.041 e debiti per ritenute su compensi pagati a professionisti, pari ad €1.730 oltre a debito IVA relativo al mese di dicembre per €1.024.

La voce "Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza sociale" si riferisce a debiti verso Inps e Inail per un totale di €15.941.

	Valore d'inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Debiti verso fornitori	20.454	-1.777	18.677	18.677	0	0
Debiti tributari	39.264	-26.468	12.796	12.796	0	0
Debiti verso istituzioni di previdenza e di sicurezza sociale	11.799	4.142	15.941	15.941	0	0
Altri debiti	9.135	-3.951	5.184	5.184	0	0
Totale debiti	80.652	-28.054	52.598	52.598	0	0

b) Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

	Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali	
Debiti non assistiti da garanzie reali	52.598
Totale	52.598

Informazioni sul conto economico

I ricavi comprendono l'importo per garantire la continuità delle funzioni amministrative come da art.5 LR 31/12/2012 n.52, i ricavi derivanti dalla concessione del diritto di superficie funzionale all'installazione dell'impianto fotovoltaico presso la discarica di Ponte

San Nicolò e per la gestione operativa dello stesso e per l'utilizzo dell'area servizi discarica di Ponte San Nicolò e il rimborso del costo del dipendente ing. Anna Moretto distaccata presso il consiglio di bacino Venezia Ambiente come da convenzione prott. 626/2017 e 621/2018 scadenza 31/12/2020.

1) Ricavi di entità o incidenza eccezionali.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, non vi è nulla da segnalare.

2) Costi di entità o incidenza eccezionali.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta i costi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo	Importo	Natura
Costo per servizi	8.640	Accantonamento a fronte contenzioso sanatoria edificio direzionale
Costo per servizi	1.500	Attività straordinaria eseguita da Pro Loco Ponte San Nicolò
Totale	10.140	

3) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRES	5.253	0	0	2.071	
IRAP	1.014	0	0	0	
Totale	6.267	0	0	2.071	0

Altre informazioni

1) Dati sull'occupazione.

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 15 del Codice Civile:

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	2
Impiegati	1
Totali dipendenti	4

2) Compensi agli organi sociali.

Nessun compenso è stato deliberato.

3) Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

a) Progetto di messa in maggior sicurezza tramite interventi di riqualificazione ambientale lotto del sito di Roncajette ex discarica di Ponte San Nicolò A.

In data 24/04/2019 la Provincia di Padova trasmette il provvedimento N.105/BO/2019 Ditta 7627 Pratica n.2015-234 (prot.Ente n.283 del 29/04/2019): "Approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in maggior sicurezza permanente tramite interventi di riqualificazione ambientale del sito di Roncajette ex discarica di Ponte San Nicolò lotto A".

Il provvedimento N.105/BO/2019 del 24/04/2019 in sintesi:

- non si esprime sugli aspetti economici richiamati dal cap.7 della relazione tecnica di progetto, né sulle modalità di finanziamento dell'intervento secondo il progetto presentato da AcegasApsAmga.

Il progetto presentato alla Provincia di Padova, cap.7 della relazione tecnica, *riporta costi dal 2015 pari a 8.449.835 euro riferiti ai lotti B e C di proprietà dell'Ente*, come illustrato nell'incontro del 27/02/2019 convocato con pec del 20/02/2019 prot. n.153;

- *prevede che AcegasApsAmga dovrà prendere i necessari accordi con il Bacino Padova 2 o il subentrante consiglio di bacino, in merito alle opere di impermeabilizzazione superficiale nell'area dei lotti B e C, contigua al lotto A, prima dell'inizio dei lavori relativi a tale aspetto;*

- *prevede un atto unilaterale d'obbligo trasmesso da AcegasApsAmga con nota del 21/03/2019 prot. n.33420 (prot.Provincia n.1974/19).*

Con prot. n.31447 del 15/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.301 di stessa data) la Provincia di Padova convoca un tavolo tecnico preliminare in ordine al provvedimento 105/BO/2019 art.19, lettera m) che dispone: "la Società dovrà realizzare un adeguato sistema di informazione al pubblico ad esempio mediante la realizzazione di apposito sito web, per la divulgazione dei principali dati sull'andamento dei lavori e sui monitoraggi che verranno eseguiti. I dettagli operativi e le specifiche informazioni da riportare, verranno concordate con Provincia, A.R.P.A.V. e Comune di Ponte San Nicolò e Casalserugo, prima dell'inizio dei lavori".

Con prot. n.32517 del 20/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.310 di stessa data) la Provincia di Padova rinvia l'incontro.

Con prot. n.32518 del 20/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.311 di stessa data) la Provincia di Padova comunica che l'invito è riferito ad ARPAV, comuni di Casalserugo e Ponte San Nicolò nonché la Società (AcegasApsAmga del gruppo Hera spa) come "soggetti direttamente coinvolti".

L'Ente in data 02/07/2019 (prot.378) precisa alla Provincia di Padova che: "In ordine a quanto previsto dall'art.4 del provvedimento della Provincia di Padova n.105/BO/2019 nonché per comunicare lo stato dell'esecuzione dello stesso, ai fini dell'attuazione del comma 8 art.5 della LR Veneto 52/2012, ai comuni soci del Consorzio per lo smaltimento dei RSU Ente di Bacino Padova 2 in liquidazione; in attesa dell'approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente da parte dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta", da cui il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012 si chiede:

1) la trasmissione di copia semplice dell'"Atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla Società con nota datata 21/03/2019 prot. n.33420 (prot. Provincia di Padova n.19741/19)" (art.24 lett.d Prov.105/BO/2019) nonché la trasmissione delle garanzie finanziarie (art.21

Prov.105/BO/2019) entrambe ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.,

2) l'attuale cronoprogramma delle attività (artt.3,5 Prov.105/BO/2019);

3) il nominativo del direttore dei lavori (art.5 Prov.105/BO/2019);

4) le caratteristiche e i luoghi di provenienza dei materiali utilizzati per la ricomposizione del sito (art.10 Prov.105/BO/2019) nonché delle terre da scavo derivanti dagli interventi di risezionamento del vicino "canale" Bacchiglione - Roncaiette (art.13 Prov.105/BO/2019);

5) eventuali specifiche prescrizioni in ordine alla gestione del percolato;

6) la sintesi di quanto confrontato e deciso nell'incontro del 17/07 e negli eventuali incontri futuri.

Con prot. n.45688 del 19/07/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.410 di stessa data) la Provincia di Padova risponde: "Con riferimento all'oggetto, con nota datata 2/7/19 prot. n.378 (prot. Provincia n. 41919/19) Codesto Bacino PD2 in ordine a quanto previsto dall'art. 4 del Provvedimento Provinciale n. 105/BO/2019 del 24/4/19, ha chiesto a questa Provincia una serie di documenti e/o informazioni.

Ciò premesso, si richiama che l'art. 4 citato pone l'obbligo in capo ad Acegas APS Amga di prendere i necessari accordi con Codesto Bacino o con il subentrante Consiglio di Bacino, in merito alle opere di impermeabilizzazione superficiale nell'area dei lotti B e C, contigua al lotto A, prima dell'inizio dei lavori relativi a tale aspetto.

Sulla base di prime indicazioni raccolte anche negli incontri del 17/7 u.s. i lavori, in considerazione delle procedure espropriative avviate, dovrebbero iniziare indicativamente entro il corrente anno, ed i lavori come da progetto approvato inizieranno dalla parte sud dell'area interessata, lotto A.

Allo stato attuale quindi l'intervento di interesse di Codesto Bacino non risulta di immediata attuazione. Sarà cura di Acegas APS Amga, ai sensi dell'art. 5 del Provvedimento autorizzativo, trasmettere il nominativo del Direttore dei Lavori, nonché il cronogramma effettivo dell'intervento ove più dettagliato di quello di progetto che viene trasmesso con la presente, come richiesto.

Ad Acegas APS Amga che legge la presente, si richiamano le disposizioni dell'art. 4 succitato ricordando che primo dell'inizio dei lavori relativi alle opere di impermeabilizzazione superficiale dell'area dei lotti B e C, dovrà prendere, in tempo utile per la regolare esecuzione dei lavori, i necessari accordi con il Bacino PD 2 od il subentrante Consiglio di Bacino, ai sensi della L.R. n. 52/12."

L'attuale emissione del provvedimento *rende necessaria* una verifica dello stesso e una programmazione in ordine agli accordi che dovranno essere presi con AcegasApsAmga del gruppo Hera spa che è contemporaneamente: gestrice dei lotti B e C, proprietaria del lotto A, nonché promotrice e realizzatrice del progetto di messa in sicurezza permanente del lotto A limitrofo ai lotti B e C. La verifica e la

programmazione, che potrebbero generare obblighi e determinare passività, richiederà la valutazione di fattori quali: la probabilità di accadimento e la stima dell'ammontare che potrebbero richiedere l'applicazione di competenze professionali molto specifiche, da ricercare anche tramite consulenti esperti in particolari materie e settori.

b) Costi inerenti la liquidazione per la manutenzione, la monetizzazione e il trasferimento ai soci.

Con l'approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente da parte dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta", ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012, *sarà necessario* stimare il valore di presunto realizzo di ciò che non è stato trasferito tra cui anche, eventualmente, la proprietà di via Guido Marchioro 80 a Ponte San Nicolò (PD) che richiederà competenze professionali molto specifiche, da ricercare anche tramite consulenti esperti in particolari materie e settori.

In mancanza di realizzo alla proprietà dovrà essere data giusta destinazione o, in mancanza, si determinerà un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale la proprietà si trasferirà ai soci.

Il comma 9 dell'art.5 LR Veneto 52/2012 dispone: "I beni patrimoniali delle soppresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, *alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7*, rientrano nella

disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità”.

Nota: nel caso di terreno oggetto di rivalutazione e successiva vendita ad un prezzo inferiore si rimanda alla circolare dell’Agenzia entrate n.1 del 15/02/2013: a) nell’atto di vendita si devono indicare sia il corrispettivo sia il maggior valore di perizia, b) il venditore non perde i benefici della rivalutazione (benefici che, invece, vengono meno se la doppia indicazione non ha luogo) e non realizza alcuna plusvalenza, essendo il primo termine inferiore al secondo, c) le imposte di registro, ipotecaria e catastale, a carico dell’acquirente, sono però liquidate sul maggior valore di perizia (tema dibattuto in giurisprudenza).

I costi *necessari* per gli oneri di liquidazione quali per esempio: oneri amministrativi, legali, di stima e di accantonamento, di revisione esterna alla gestione contabile dell’Ente nonché di manutenzione, monetizzazione e trasferimento ai soci e *quant’altro risulterà necessario* a predisporre gli atti conseguenti alla verifica del piano di ricognizione e liquidazione e all’approvazione del conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino “Padova centro” e “Brenta” e per la predisposizione degli atti e documenti inerenti l’eventuale trasferimento successorio ai soci dei beni non conferiti ai consigli, sono sostenuti attraverso i ricavi derivanti dalla concessione del diritto di superficie funzionale all’installazione dell’impianto fotovoltaico presso la discarica di Ponte San Nicolò e per la gestione operativa dello stesso.

Adunanza plenaria 10/2019 del Consiglio di Stato. Secondo i giudici, gli oneri di disinquinamento di aree compromesse possono essere retroattivi e colpire quindi i proprietari attuali del suolo anche per remoti, abusivi interventi: ciò perché spetta all'acquirente l'accertamento della situazione delle aree industriali che acquisisce. In altri termini spetta quindi ai privati ed ai loro consulenti verificare con attenzione, in un momento antecedente le scelte economiche, tutti i presupposti che possano generare liti incidendo sul valore dei beni.

4) Operazioni con parti correlate

Non vi è nulla da segnalare in merito.

5) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

a) Accertamento tecnico preventivo inerente l'edificio direzionale.

Con relazione del 20/03/2019 (prot. Ente n.243 di stessa data) sottoscritta dall'ing. Stefano Michelazzo si è venuti a conoscenza di alcune difformità inerenti maggiori dimensioni esterne e in pianta, maggiori altezze e volume reale e sono stati individuati possibili scenari per sanare le difformità coinvolgendo la Soprintendenza competente e successivamente il Comune di Ponte San Nicolò nonché il gestore AcegasApsAmga del gruppo Hera spa che ha predisposto il progetto, curato la realizzazione ed effettuato la ristrutturazione manlevando l'Ente da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale come da lettera prot.38713 del 13/10/2010 AcegasAps spa del 13/05/2010 (prot. Ente n.270 del 29/06/2010).

Con relazione sullo stato di fatto di settembre 2019 (prot.Ente n.486 del 17/09/2019) è stata definita l'analisi comparativa tra lo stato di fatto e lo stato di progetto da cui si evince che ci sono delle differenze nei parametri di seguito indicati. Con lettera del 05/11/2019 (prot.Ente n.545 di stessa data) il legale suggerisce l'opportunità di proporre ricorso ex art.696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Padova nei confronti di Acegas a fini conciliativi rubricato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" previsto dal codice civile "ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" che si conclude con il deposito di una relazione tecnica da parte del perito nominato dal Tribunale. Con decreto n. cronol. 29/2020 del 08/01/2020 RG n. 8728/2019 (prot.Ente n.10 del 09/01/2020) viene fissata l'udienza per la comparizione delle parti il 04/03/2020 ore 10.00. Il 02/03/2020 prot.152 l'Ente riceve il parere predisposto dal prof. Avv.Vittorio Domenichelli che conclude chiarendo che: "Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che, con riferimento alle difformità esterne, queste possono essere sanate attraverso l'esperimento della procedura dell'art.167 d.lgs. 42/2004". A seguito del parere e al fine di presentare domanda di sanatoria il consorzio e AcecegasApsAmga spa sottoscrivono apposita scrittura privata prot.Ente n.153 del 27/02/2020. In conseguenza a tutto ciò l'udienza per la comparizione delle parti viene rinviata al 30/09/2020 ore 9.00. In data 04/03/2020 prot.158 l'Ente riceve le memorie di

costituzione delle parti. In data 08/04/2020 prot. n.193 l'Ente riceve dalla Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso parere di compatibilità paesaggistica "in quanto le modifiche apportate all'immobile non alterano il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati".

b) Stato di liquidazione.

Il comune di Bassano del Grappa con mail del 13/01/2020 (prot.Ente n.26 del 15/01/2020) trasmette:

- deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.1/2009 del 02/12/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Presenza d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".
- deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.2/2019 del 02/12/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".
- deliberazione dell'Assemblea di Bacino n.3/2019 del 02/12/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Elezione de Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".

Il comune di Bassano del Grappa con pec del 20/02/2020 (prot. Ente n.117 di stessa data) trasmette per il consiglio di bacino Brenta per i rifiuti prot.69 del 20/02/2020 “Indirizzi ai comuni del bacino Brenta per i rifiuti in merito alla validazione dei PEF e alla gestione del servizio rifiuti per il corrente anno 2020” che riporta le seguenti indicazioni:

- i comuni che si trovassero nella condizione di essere prossimi alla scadenza dell'affidamento del servizio di gestione rifiuti, fatto salvo il ricorso alla proroga tecnica nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a procedere con un nuovo affidamento, con l'avvertenza di inserire nel contratto/convenzione che si andrà a sottoscrivere una clausola risolutoria che consenta il subentro del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti individuato in esito alla procedura bandita dal consiglio di bacino “Brenta per i rifiuti”. Detto soggetto, unico e unitario per tutto l'ambito, sarà presumibilmente individuato non prima di due anni, essendo prima necessario predisporre il piano d'ambito, scegliere una forma di affidamento, predisporre un contratto/convenzione e attivare le procedure di individuazione conseguenti;

- tutti i comuni dell'ambito territoriale ottimale “Brenta per i rifiuti”, indipendentemente dal gestore, dal tipo di affidamento o dalla tassa/tariffa finora applicata devono coordinarsi con il proprio gestore per chiedere la predisposizione del PEF e della relazione accompagnatoria e quindi procedere con la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e la validazione del PEF. Detta determinazione va

assunta entro il 30/04/2020, per poi trasmetterla ad AREA entro 30 giorni dall'assunzione.

Con DGR n.461 del 14/04/2020 "Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due", si riferisce che: "Ad oggi risultano costituiti sia il Consiglio di Bacino "Padova centro", che il Consiglio di Bacino "Brenta", a cui il soppresso Consorzio è tenuto a trasferire la titolarità dei rapporti giuridici in essere, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.52/2012. Gli uffici regionali, a seguito dell'incontro plenario con tutti i Consigli di Bacino del 14.02.2020, con nota prot. n. 79742 del 19.02.2020, hanno chiesto a tutti gli Enti un resoconto dettagliato sulle modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, in cui si richiedevano anche informazioni generali sulla costituzione e operatività di ciascun Consiglio e lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione degli Enti responsabili di bacino.

Inoltre, con nota prot. n. 119822 del 13.03.2020, gli uffici hanno chiesto ai Presidenti dei Consigli "Brenta per i rifiuti" e "Padova Centro" di farsi parte attiva concordando con il Commissario liquidatore tempi e modi per procedere alla liquidazione dell'Ente, vista anche l'imminente scadenza dell'incarico del medesimo.

Il Consiglio di Bacino "Padova Centro", con nota prot. n. 130037 del 20.03.2020 (prot.Ente n.178 del 23/03/2020), ha informato gli Uffici regionali che in data 12.02.2020 i cinque Comuni ricompresi nell'Ente hanno provveduto a una nuova sottoscrizione della convenzione e quindi

l'Assemblea, nella seduta del 27 febbraio 2020, ha provveduto alla elezione del Presidente, nomina del Comitato di Bacino ed individuazione del Direttore. Relativamente allo stato di avanzamento della procedura di liquidazione degli enti responsabili di bacino ai sensi dell'art. 5 L.R. 52/2012, il Consiglio di Bacino "Padova Centro" ha comunicato che è stato avviato, per i soli aspetti tecnico-amministrativi, un confronto per concordare gli elementi di attribuzione delle risorse del Bacino Padova 2 tra loro e il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti". Una volta stabilite le voci da ripartire, sulle quali dovranno esprimersi i due Consigli, si chiederà al Commissario liquidatore di predisporre l'unbundling del piano di liquidazione e ciascun Consiglio procederà con l'approvazione di competenza. Quindi la liquidazione diventerà efficace al perfezionarsi di questa seconda fase.

Nella succitata nota il Consiglio di Bacino stima di poter conseguire l'effettiva operatività all'inizio del 2021 o immediatamente dopo la liquidazione dell'Ente di Bacino Padova 2, prevista entro il 31.12.2020. Si stanno nel frattempo valutando le modalità per poter attivare, nel secondo semestre del 2020, una fase transitoria che permetta d'impiegare parzialmente in accordo con il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" il personale del Bacino Padova 2 in modo tale da velocizzare di fatto la futura piena operatività dell'Ente.

Il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", in cui ricadono le rimanenti Amministrazioni appartenenti all'Ente in liquidazione, ha trasmesso la

nota prot. n. 78 del 23.03.2020 (prot. Ente n.210 del 27/04/2020) inviata agli uffici regionali, nella quale si precisa di aver avviato un confronto tecnico-amministrativo volto a concertare gli elementi di attribuzione delle risorse del Bacino Padova 2 tra i due Enti d'ambito. Una volta definiti i driver di ripartizione, sui quali si esprimeranno i due Consigli, verrà chiesto al Consorzio di predisporre l'unbundling del piano di liquidazione e ciascun Ente d'ambito procederà con l'approvazione di competenza. Al perfezionarsi delle due approvazioni la liquidazione diverrà efficace. Seppure il percorso delineato sia più complesso, è obiettivo imprescindibile concludere la procedura entro l'anno corrente, sia per il coordinamento con i redigenti bilanci di previsione dei Consigli di Bacino, sia per recuperare risorse umane che possono diventare elemento cardine per l'avvio dell'effettiva operatività dei due Enti.

6) Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art.2497 bis del Codice Civile.

Il Consorzio non è soggetto a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

7) Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124.

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

8) Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Tutto ciò premesso il Commissario Liquidatore determina di accantonare a riserva l'utile di esercizio pari ad euro 8.948.

Relazione sull'andamento, le prospettive nonché i principi e i criteri adottati per la liquidazione lettere a,b,c,d,e,f comma 3 art.5

LR Veneto 52/2012

1) Assetto normativo.

I) In adempimento del DPR 10/09/1982 n.915, della LR Veneto 16/04/1985 n.33, della Legge 29/10/1987 n.441, del DM 28/12/1987 n.559 e nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva e della salvaguardia ambientale, con provvedimento del consiglio regionale Veneto 28/10/1988 n.785 "Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" vengono costituiti gli Enti responsabili di Bacino.

II) Tra i Comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana, con scrittura privata registrata a Padova il 13/04/1995 n.2961 serie 2 e autenticata (raccolta n.4461 "Atto costitutivo" allegato A "Statuto") dal dr.Roberto Doria, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Padova, viene costituito il "Consorzio per lo smaltimento dei RSU Ente di Bacino Padova 2" che assume la qualità di Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art.17 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Scrittura privata autenticata e depositata presso la Camera di Commercio di Padova il 28/04/1995 e presso la cancelleria del Tribunale civile e penale di Padova il 02/05/1995 n.6994, n.45634, n.52025.

III) Con LR Veneto del 31/12/2012 n.52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n.191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)". (B.U. 31 dicembre 2012, n. 110) vengono soppressi gli enti di bacino.

a) Legge regionale Veneto 52/2012 art.5 "Disposizioni transitorie".

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 3, i commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente.

I) *Il piano di ricognizione e liquidazione dell'Ente è stato trasmesso con pec del 21/10/2015 prot. n.385 al consiglio di bacino "Padova centro" che con protocollo n. 3166140 del 26/11/2015 (prot.Ente n.412 del 27/11/2015) ha trasmesso il verbale della prima seduta dell'assemblea di bacino "Padova centro" del 22/10/2015 in cui viene deliberato "di condizionare l'inizio delle attività del Consiglio di bacino all'effettiva liquidazione dell'Ente di Bacino Padova 2 e all'acquisizione delle relative risorse economiche".*

II) *Il piano di ricognizione e liquidazione dell'Ente è stato trasmesso con pec del 30/11/2018 prot. n.618 al Comune di Bassano del Grappa capo*

fila del consiglio di Bacino "Brenta" a seguito di quanto reso noto dall'unità operativa "Ciclo dei rifiuti" della Regione Veneto con lettera prot. n.488932 del 30/11/2018 (prot.Ente n.617 di stessa data) in ordine alla costituzione del Consiglio di bacino "Brenta" avvenuta il 31/10/2018. Con la nota si sollecita la nomina degli organi per il funzionamento dell'Ente: "Comitato di bacino, Presidente e Direttore dell'ufficio di bacino" e si precisa che "La piena operatività dei consigli di bacino regionali, oltre a garantire l'organizzazione e il controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è oltremodo necessaria in ragione della situazione emergenziale che è venuta a crearsi sul territorio a seguito dei noti eventi meteorologici del 29/10/2018. Si sollecita, altresì, con urgenza, l'approvazione dei Piani di Ricognizione presentati dai Commissari liquidatori dei Consorzi Padova 1 e Padova 2. Da ultimo, il funzionamento di tutti i Consigli di bacino consente l'istituzione del Comitato di Bacino regionale, organo deputato all'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata sul territorio, indispensabile al fine di coordinare i flussi di rifiuti urbani destinati a smaltimento nella Regione Veneto". Chiude la comunicazione regionale precisando che: "In tale contesto, si pone quindi l'attenzione sull'urgenza che codesti Consigli di Bacino, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione delle rispettive convenzioni, costituiscano l'Assemblea di Bacino ed eleggano il Presidente, nonché nominino gli organi tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente".

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 4, il commissario liquidatore adotta, altresì, *gli atti necessari* a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi.

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 5, i consigli di bacino, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 6, una volta che gli istituiti consigli di bacino siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.

Tribunale di Roma sent. dell'08/05/2019 n.4354 in ordine alle rinunce e transazioni dei lavoratori in sede di conciliazione (art.2113 Codice Civile).

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 8 al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già

ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.

b) Disposizioni del Codice Civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

l) Articolo 2487 Codice Civile *Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione.*

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo (2328 cc) o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; *gli atti necessari* per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto (2309 cc, 2332 cc) le decisioni ivi previste.

II) Articolo 2491 Codice civile *Poteri e doveri particolari dei liquidatori.*

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti (2280 cc).

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

c) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Consiglio di Giustizia Amministrativa - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 23 aprile 2015 , n. 364: La facoltà del Consiglio comunale di ricorrere alla figura del "liquidatore", nella sua configurazione civilistica, per i casi di scioglimento e liquidazione di azienda speciale oltre che giustificabile ai sensi dell'art. 42, lett. m), del T.U.E.L, corrisponde pienamente sia alla natura "aziendale" dell'Azienda che al tipo di atti "commerciali" che il soggetto incaricato dovrà compiere per assolvere al compito che gli è stato conferito.

D.lgs.267/2000 art.42 "Attribuzione dei consigli" lettera m) "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge."

d) Giurisprudenza e liquidazione.

l) D.lgs. 21/11/2014 n.175 art.28, comma 4, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della

società di cui all'art.2495 cc ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

II) Articolo 2495 Codice Civile *Cancellazione della società*. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (31cc, 2312cc, 2324cc). La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

C.Cass. ordinanza 21911 del 13/09/2019. Possibilità di recuperare i crediti non inseriti in bilancio, dopo l'estinzione della società. L'orientamento ad oggi prevalente è quello, secondo il quale il fatto in sé stesso della cancellazione comporta sempre e comunque una rinuncia. Alcune pronunce insinuano però il dubbio che si tratti invece di una semplice presunzione, vincibile da prove di segno contrario, quale ad esempio la mancata conoscenza della sopravvenienza al tempo del bilancio di liquidazione. Per meglio orientarsi, va ricordato che la cancellazione delle società di capitali causa (articolo 2495 del Codice civile) l'estinzione del soggetto; per la Corte di Cassazione (pronuncia 13183/2017), lo stesso accade nelle società di persone (fatta salva la

prova che la società abbia continuato a operare). Il tema investe quindi l'intero fenomeno societario. All'estinzione della società (e al venire meno, in sé, del soggetto processuale) dovrebbe seguire che titolari dei rapporti divengono, per «successione», i singoli soci (quali condebitori o concreditori). Per i debiti è così: nelle società di capitali, i soci rispondono nei limiti del riscosso in sede di bilancio di liquidazione; illimitatamente, nelle altre. Meno lineare è la situazione per i rapporti attivi. Per i crediti incerti o illiquidi (*le cosiddette mere pretese*) la cancellazione può essere infatti intesa come caso di rinuncia dei soci al credito. Per le «pretese azionabili in giudizio e per i crediti incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale avrebbe chiesto un'ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale», le cosiddette mere pretese, la Cassazione ha più volte ritenuto che la cancellazione comporta rinuncia: «la società vi ha rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (tra le più recenti si vedano le pronunce 19302/2018 e 16511/2019). Secondo altre pronunce potrebbe trattarsi invece di una semplice presunzione, vincibile dalla prova contraria (Cassazione, 24788/2018).

III) DPR 29/09/1973 n.602 art.36 "Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci", come modificato dal d.lg.21/11/2014 n.175 art.28. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della

liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. *Omissis*.

IV) Corte di Cassazione sent.13136 25/05/2018: secondo i giudici di legittimità, la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e quindi la cessazione della sua capacità processuale il cui difetto originario è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per Cassazione. Sezioni unite (n.6979/2013) la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società stessa indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Se con l'estinzione non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società stessa, si determina poi un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci. Questi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, durante la vita della società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

V) Ctr Sicilia 1448/5/2019 depositata 07/03/2019, la società già estinta non ha la legittimazione a impugnare l'atto impositivo che le viene notificato e, in ogni caso, quest'ultimo non può produrre alcun effetto.

VI) Corte di Cassazione ordinanza n.13921 del 22/05/2019. L'estinzione della società, con il *conseguente fenomeno successorio* dei rapporti obbligatori in capo ai soci, si realizza anche in caso di cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo. Restano però esclusi da tale fenomeno quei rapporti il cui mancato recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio.

VII) Corte di Cassazione: sz.II, ord 28/10/2019 n.27516; sz.III, sent. 30/11/2018 n.31010; sz.II, ord. 15/03/2018 n.6398. Qualora nel corso del processo si verifichi il fallimento di una delle parti, l'interruzione si verifica con effetto automatico dal momento della dichiarazione di fallimento e *per evitare l'estinzione è necessario che la parte riassuma il processo nel termine di legge*, termine che decorre non dalla apertura della procedura di insolvenza, ma dalla comunicazione o notificazione di detto evento o dalla conoscenza legale acquisita dalla parte. La comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell'articolo 92 L.F. è atto idoneo a determinare la decorrenza del termine di riassunzione ma solo se sia stata indirizzata al difensore della parte processuale, se contenga un esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e se sia corredata da

copia autentica della sentenza di fallimento, dovendosi far salva l'esigenza che la conoscenza legale investa la rilevanza - sul singolo giudizio - dello specifico evento interruttivo, per stabilire se e da quale momento decorra il termine per la riassunzione.

2) Assetto amministrativo.

a) Consorzio per lo smaltimento RSU Ente di Bacino Padova 2: dati.

- Sede legale: piazza Guido Puchetti 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD).

- Sede amministrativa: via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35132 Padova
Concessione comune di Padova settore patrimonio, partecipazioni e avvocatura protocollo n.0096419 del 07/03/2019 (prot.Ente n.217 di stessa data). La convenzione del consiglio di bacino “Padova centro” (prot.Ente n.398 del 09/06/2017) ha stabilito la sua sede presso il Comune di Padova.

- Sede presso la proprietà dell'Ente di Bacino Padova 2: via Guido Marchioro, 80 - 35020 Ponte San Nicolò (PD) presso la quale è conservata e depositata la documentazione contabile e amministrativa dell'Ente in corso di digitalizzazione.

- Pec: bacino.padova2@legalmail.it

- Email: bacino.padova2@libero.it

- Sito internet www.novambiente.it

Registro Stampa “novambiente” n° 2283 del 31 dicembre 2011 Tribunale di Padova.

- PIVA e CF: 00491070280.

- Numero iscrizione registro imprese: 00491070280 del 19/02/1996.
- Data atto di costituzione 30/03/1995 (data termine 30/03/2025).
- In liquidazione ex LR Veneto 31/12/2012 n.52.
- Forma giuridica: consorzio di cui al d.lgs.267/2000.
- REA: PD – 253853.
- Codice ufficio: UFLFZT.
- Codice destinatario: ZQGKJU.
- Oggetto sociale: “Il consorzio, che assume la qualifica di ente responsabile di bacino ai sensi dell’art.17 della normativa generale di cui all’elaborato “A” del piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, indicato successivamente con la sigla P.R.S.U., è titolare esclusivo delle approvazioni e autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come disposto dall’art.12, comma 2, della normativa generale di cui all’elaborato “A” del P.R.S.U.”.
- Attività prevalente: Progettazione, realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti, promozione e organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata dei rifiuti e coordinamento della raccolta e del trasporto di rifiuti solidi urbani.
- Classificazione ATECORI 2007 dell’attività prevalente: Codice 38.2: trattamento e smaltimento rifiuti 10/10/2013.
- Classificazione dichiarata ai fini IVA dell’attività prevalente: Codice 38.11.00 – raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 28/12/2012.
- Abbonamenti:

* linea telefonica contratto Telecom Italia s.p.a numero 0498304360

* Il sole 24 ore s.p.a. Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

quotidiano: enti locali, fisco, diritto. Codice cliente: 0000277966.

* Edizioni Europee Informatica S.r.l. Via T. Aspetti, 248 - 35133 Padova

Codice cliente: 306987219.

RILEVAZIONE ANNUALE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI:

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

- Patrimonio PA - Applicativo IMMOBILI del Portale Tesoro

<https://portaletesoro.mef.gov.it/>

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE:

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

- Patrimonio PA - Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro

<https://portaletesoro.mef.gov.it/>

PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - COMUNICAZIONE DELLO STOCK DI DEBITO AL 31/12/2018 L.145/2018

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale
dello stato <http://www.mef.gov.it/crediticommerciali/index.html>

RIDDCUE - RILEVAZIONI DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI
NECESSARI ALLA CLASSIFICAZIONE DI UNITA' ECONOMICHE NEI
SETTORI ISTITUZIONALI STABILITI DAL SISTEMA EUROPEO DEI
CONTI 2010 (SEC 2010)(Anni di rif. 2017-2018):

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

https://indata.istat.it/indata_file/terminati.php?pas=RIDDCUE

RILEVAZIONE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA DEL REGISTRO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E AGGIORNAMENTO DELLE UNITA' LOCALI (Anni di rif. 2011-2013-2015-2017)

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici <https://indata.istat.it/censip/>

CENSIMENTO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Anni di rif. 2016-2017-2018) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

<http://areariservata.censimentoautopa.gov.it/default2015.aspx>

ACCESSI:

SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni

<https://indicepa.gov.it/documentale/index.php>

ACCETTAZIONE/RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

NAMIRIAL - Conservazione a norma

https://namirial.conservazioneanorma.it/SolutionDOC_client/Moduli/PersonalArea/Templates/PersonalArea1c.aspx?page=11

- Beni mobili: 4 scrivanie, 1 tavolo ovale, 11 sedie, 4 mobiletti, 3 armadi a vetri e una fotocopiatrice.

- L'Ente non detiene partecipazioni o rappresentanti in organi di governo di società o enti.

- Regione del Veneto protocollo n.97561 del 05/03/2013 (prot.Ente n.159 dell'11/03/2013) cessazione incarico dei revisori.

- Incarico per l'esecuzione dei servizi professionali fiscali e tributari 2019/2021. Prot.15 dell' 8 gennaio 2019 - CIG Z3A265DB84 per il costo di 12.600,00 euro per l'incarico triennale al Professionista: Dott.Paolo Decaminada Viale San Francesco d'Assisi 10 – Trento (prot.Ente n.385 del 21/10/2015 Piano di ricognizione rapporto giuridico non idoneo al trasferimento)

b) Gruppo Bilancio Consolidato.

Allegato 4/4 al d.lgs.118/2011 e successive modifiche e integrazioni DM 11/08/2017. Punto 3) prima di definire il bilancio consolidato gli Enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti: A): G.A.P. e B): G.B.C.

Costituiscono il Gruppo Amministrazioni pubbliche G.A.P. (approvato dalla giunta comunale):

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo: soggetti dotati di autonomia contabile ma privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali: soggetti dotati di autonoma personalità giuridica a) controllati anche in liquidazione, b) partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo;
- 3) le società: a) controllate, b) partecipate: soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e quelle da esse controllate, come definite all'art.2359 del Codice Civile.

Sono considerate partecipate tutte le società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se la società è quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta.

Gli Enti e le società comprese nel G.A.P. possono non essere inseriti nel G.B.C., tra l'altro, nel caso di irrilevanza: quando il bilancio del componente è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascun dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Per la capogruppo la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla sua posizione patrimoniale, economica e finanziaria.

Se le sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle

percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10%.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando le componenti positive di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale delle componenti positive della gestione dell'Ente.

La redazione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è stata resa facoltativa dall'articolo 233-bis del Tuel, così come modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 145/2018

Il punto 3.1 del principio contabile allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 prevede che, nel caso non esistano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto debba riportare che l'ente non procede all'approvazione del bilancio consolidato, dandone evidenza distinta rispetto al rendiconto, secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nelle linee guida approvate con deliberazione n.18/2019, ha previsto che sia onere di

questi enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione consiliare, in cui deve essere adeguatamente motivato che gli elementi offerti dalla contabilità finanziaria assolvono compiutamente alle finalità informative ritenute necessarie. A seguito dell'adozione di questo provvedimento, poi, è previsto che l'ente invii comunque la delibera alla Bdap (Banca dati amministrazioni pubbliche del MEF), al fine di informare che l'ente ha scelto di esercitare la facoltà di non provvedere all'adozione del consolidato e che il mancato invio della delibera, quindi, non è inerente a una situazione di ritardo o di inadempimento che sarebbe sanzionato con il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Nota: Corte Costituzionale sentenza depositata il 04/03/2019 n.33 dichiarazione d'incostituzionalità del comma 28, art.14, DL 78/2010 che prevede l'obbligo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La norma avrebbe dovuto prevedere la possibilità, per le amministrazioni locali, di dimostrare, dove la geografia o la demografia complicano troppo le gestioni associate, l'irrealizzabilità di "economie di scala" e di "miglioramenti in termini di efficacia e di efficienza".

TAR Lombardia sent. n.48/2020 Una corretta interpretazione del quadro normativo sulle società a partecipazione pubblica porta a *escludere l'ammissibilità non solo delle partecipazioni in società che svolgono attività commerciali estranee all'erogazione di servizi pubblici, ma anche delle partecipazioni in società che abbiano a oggetto attività di interesse*

pubblico, dove l'ente socio, per l'esiguità della sua partecipazione, non è in grado di esercitare un'influenza sulla gestione societaria e di renderla funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È quanto sostiene il Tar Lombardia sentenza n.48/2020. Il principio affermato dal collegio non discende da un espresso divieto in ordine al mantenimento delle quote di esigua entità nel capitale delle partecipate, ma è frutto di un'interpretazione restrittiva, peraltro condivisa, come poi vedremo, dalla Corte dei conti, dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 175/2016 (testo unico sulle partecipate), secondo cui «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in queste società».

Corte dei conti per il bilancio consolidato delibera 18/2019 Sezione autonomie. Gli ulteriori controlli interessano subito gli enti con più di 5mila abitanti, obbligati ad approvare il consolidato entro fine mese per evitare il blocco delle assunzioni. Per gli altri è facoltativo anche se hanno tenuto la contabilità economico-patrimoniale. A fronte della facoltatività, gli enti devono formalizzare la scelta con delibera.

Le linee guida e la relazione servono ad assicurare l'uniformità dei comportamenti dei revisori, che devono rilasciare il parere (anch'esso sotto forma di relazione), per il quale il Testo unico assegna un termine

non inferiore a 20 giorni dalla trasmissione della delibera di giunta con cui sono approvati gli schemi. Linee guida e relazione sono di ausilio per un corretto processo di consolidamento. Il consolidato deve avere alle spalle l'adozione della deliberazione di Giunta di approvazione del Gruppo Amministrazione pubblica (Gap) e dell'Area di Consolidamento, la cui definizione deve aver tenuto conto dei dati di bilancio dell'esercizio 2018. La Corte dei conti effettua un censimento di tutti i soggetti del Gap e dell'area di consolidamento, per poter alimentare, di anno in anno, un database per ogni ente capogruppo. A tal fine è richiesto di specificare relativamente al Gap: la categoria in cui rientrano i soggetti controllati/partecipati (organismo enti strumentali controllati o partecipati, società controllate e società partecipate), codice fiscale/partita iva, la presenza o meno di società «in house providing» e di «affidamenti diretti», le percentuali di partecipazione e i motivi di esclusione dal consolidamento. Per i soggetti inclusi nel perimetro occorre indicare l'anno di riferimento del bilancio utilizzato per l'individuazione dei parametri di irrilevanza e il metodo utilizzato per il consolidamento (integrale per gli organismi/società controllati e proporzionale per gli altri). Nell'ambito delle verifiche sull'esatta individuazione del perimetro di consolidamento i magistrati raccomandano, in particolare per i soggetti esclusi per irrilevanza, di appurare la corretta determinazione delle soglie limite. L'ente capogruppo deve comunicare a ogni soggetto coinvolto l'avvenuta inclusione nel perimetro e l'elenco dei soggetti consolidati,

oltre a trasmettere le direttive sulle tempistiche di elaborazione del bilancio e i metodi valutativi. Sotto la lente anche la tempestività della risposta dei soggetti consolidati, che rileva se il consolidato viene approvato e trasmesso oltre il 30 settembre. Delle società che hanno disatteso le direttive dell'ente va dato conto in nota integrativa. Il processo richiede di registrare le rettifiche di pre-consolidamento per rendere uniformi i bilanci da consolidare e le elisioni delle poste infragruppo. Le partecipazioni vanno rilevate con il metodo del patrimonio netto. Sotto esame anche i saldi reciproci tra i componenti del gruppo, che vanno confrontati con quanto esposto nell'asseverazione dei debiti/crediti reciproci nel rendiconto. L'organo di revisione deve analizzare eventuali incongruenze tra quanto asseverato nel rendiconto e quanto comunicato dai soggetti oggetto di consolidamento. Le difformità devono essere riportate in nota integrativa, il cui contenuto minimo è oggetto di controllo. Infine, i revisori devono verificare gli obblighi di trasmissione, entro il 30 ottobre, alla Bdap. Con la delibera n. 13/2019, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia offre un evidente aiuto per comprendere gli errori che possono insidiare il percorso da compiere per giungere al bilancio consolidato. È uno dei primi feed back della magistratura contabile, dal quale si può trarre una guida dei punti chiave da tenere presenti per il documento da approvare entro il 30 settembre:

1. è necessario verificare le cause di esclusioni per irrilevanza considerando i dati definitivi di bilancio riferiti all'esercizio da consolidare, sia per le società che per gli enti strumentali controllati e partecipati;
2. la verifica conduce alla esclusione solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza (ad eccezione del patrimonio netto se per la capogruppo è negativo);
3. occorre sempre includere nel perimetro di consolidamento gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;
4. è indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale;
5. il rispetto dell'uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con quella di chiusura dell'esercizio del bilancio della capogruppo; in caso di mancata coincidenza temporale dovrà essere data evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali;
6. per l'uniformità sostanziale vanno spiegate le differenze in nota integrativa, anche nell'ipotesi in cui, per una rappresentazione veritiera e corretta, si scelga di mantenere i valori e i criteri approvati nei singoli bilanci da consolidare;

7. deve essere effettuata compiutamente l'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento, nonché dei valori riferiti ai rapporti tra i singoli enti consolidati;

8. le rettifiche infragruppo non devono essere effettuate per l'importo comune tra dato registrato dalla capogruppo e dato registrato dalla società partecipata (o solo nei limiti dell'importo registrato nel bilancio della società partecipata), con conseguente mancata gestione contabile della differenza; per cui, le eventuali differenze, devono essere sempre evidenziate e contabilizzate;

9. è obbligatorio rilevare le rettifiche per i dividendi erogati all'ente capogruppo dalle società partecipate facenti parte del consolidamento;

10. nella rilevazione delle rettifiche tra costi e ricavi e tra debiti e crediti commerciali infragruppo, l'Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato;

11. le eventuali registrazioni contabili effettuate nel rendiconto dell'ente relative a rivalutazioni di partecipazioni di società facenti parte del perimetro devono essere stornate, in quanto risultano incompatibili con la ratio stessa del consolidato;

12. nel caso di consolidamento di un gruppo intermedio (e quindi di utilizzo di un bilancio consolidato di una partecipata), l'elisione relativa

alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio;

13. allo scopo di offrire una chiara e veritiera valutazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società controllate non incluse nel consolidamento e di quelle collegate è necessario effettuare la contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto; in alternativa, ove ne ricorrano i presupposti, va utilizzato il metodo del costo, così come previsto dal principio Oic 17;

14. l'applicazione del consolidamento integrale richiede che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza;

15. il bilancio deve essere approvato dall'organo competente entro il 30 settembre.

Con delibera n.35/2020 sezione regionale di controllo della Calabria. La regolamentazione, l'implementazione e il corretto funzionamento dei controlli interni sono un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del titolo V della Costituzione specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale

1/2012, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'ente si trovi a fronteggiare contingenze avverse a fronte di stati di tensione di liquidità finanziaria e ove, quindi, il fattore tempo diviene esso stesso risorsa suscettibile di valutazione economica in termini di minori costi. Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, infatti, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali e organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente.

c) Rendiconto dell'Ente socio.

Decreto dell'Economia 29/08/2018. Per le quote detenute in organismi controllati o partecipati, il principio contabile applicato dalla contabilità economico-patrimoniale allegato 4/3 al d.lgs.118/2011 (punto 6.1.3) richiama il metodo del patrimonio netto, rettificato con il valore dell'utile o della perdita rapportato alla quota di possesso. I criteri di iscrizione e valutazione si applicano sia alle partecipazioni in società controllate e partecipate, sia alle partecipazioni non azionarie (in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati). La relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve indicare il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto), con

separata indicazione delle variazioni dei criteri rispetto al precedente esercizio.

Comuni Ente di Bacino Padova 2	Capitale versato Lire	Capitale versato euro	Percentuale di partecipazione
Abano Terme	18.145,00	9.371,11	4,72%
Albignasego	18.368,00	9.486,28	4,78%
Cadoneghe	13.798,00	7.126,07	3,59%
Campodoro	1.978,00	1.021,55	0,51%
Casalserugo	5.081,00	2.624,12	1,32%
Cervarese	4.511,00	2.329,74	1,17%
Limena	6.087,00	3.143,67	1,58%
Mestrino	7.082,00	3.657,55	1,84%
Montegrotto	10.236,00	5.286,45	2,66%
Noventa	7.795,00	4.025,78	2,03%
Padova	212.904,00	109.955,74	55,36%
Ponte s. Nicolò	11.107,00	5.736,29	2,89%
Rubano	13.062,00	6.745,96	3,40%
Saccolongo	4.354,00	2.248,65	1,13%
Saonara	7.872,00	4.065,55	2,05%
Selvazzano	18.843,00	9.731,60	4,90%
Teolo	8.048,00	4.156,45	2,09%
Torreglia	5.764,00	2.976,86	1,50%
Veggiano	2.387,00	1.232,78	0,62%
Villafranca	7.189,00	3.712,81	1,87%
Totale	384.611,00	198.635,00	100,00%
<i>Consiglio di Bacino Padova Centro</i>			69,06%
<i>Consiglio di Bacino Brenta</i>			30,94%

Comune	N. abitanti al 31/12/2019	Quota di partecipazione	Delibera esecutiva Bilancio consolidato	Appartenenza dell'Ente al G.A.P.	Appartenenza dell'Ente al G.B.C.
Abano Terme	20.249		DCC 43 30/09/2019 Ente 529 16/10/2019 DG 249 17/12/2019 Aggiornamento elenchi	SI - Ente strumentale	NO
Albignasego	26.518				
Cadoneghe		3,59 consolidato	185/2016 prot.Ente 510 del 07/08/2017	SI - Ente strumentale	SI - Ente strumentale
Campodoro	2.655				
Casalserugo	5.371	1,321 Prot.520/2018			
Cervarese S.C.	5.704				
Limena	7.954				
Mestrino	11.669				
Montegrotto Terme	11.591	2,66 Prot.384/2019	DG 97 06/06/2019 Ente 384 04/07/2019		Si. Tot ricavi caratteristici = 4,07% sup 3%
Noventa Padovana	11.538				
Padova	211.316	55 consolidato	Prot.0302170/2019 18/07/2019 Ente 408 18/07/2019	SI - Ente strumentale	SI - Bilancio irrilevante ma Ente affidatario diretto
Ponte San Nicolò	13.479				
Rubano	16.672				
Saccolongo	4.924				
Saonara	10.475				
Selvazzano Dentro	23.165	4,899 Prot.603/2017			

Teolo	9.049	2,093 Prot.483/2017			
Torreglia	6.127	1,42 consolidato	85 del 24/05/2017 prot.Ente 384 del 07/06/2017	SI - Ente strumentale	SI - Ente strumentale
Veggiano	4.768				
Villafranca Padovana	10.459	1,87 consolidato	41 del 05/05/2020 prot.Ente 248 del 29/05/2020		Si. Tot ricavi caratteristici sup 3%
Totali abitanti Bacino PD2					

Nota: inerente i piani di razionalizzazione delle partecipate in ordine all'attivazione dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta".

I) Corte dei Conti Veneto delibera 23/2019 sui piani di razionalizzazione straordinaria: "diversi piani risultano incompleti quanto alle informazioni attinenti alle partecipazioni indirette, non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni societarie di controllo". La sezione esorta gli Enti a dotarsi di uffici ad hoc per il governo dei flussi informativi da ente a società e per le istruttorie del caso. "Soccorso finanziario" riferito alla prevenzione delle crisi art.14 d.lgs.175/2016 TU delle partecipate. La Corte manifesta il suo netto sfavore sugli interventi successivi alla liquidazione, che vanno attentamente motivati, anche se non necessariamente esclusi quando prevalga un interesse pubblico: un paragrafo è riservato ai – casi non consentiti – di soccorso. "Controllo pubblico": l'investimento pubblico nelle società va tutelato tramite un "controllo pubblico unitario" da parte di tutti i soci pubblici, in quanto

espressione di un *unicum* Pubblica amministrazione. La sezione registra che sono pochi i "casi di norme statutarie o patti parasociali predisposti a tal fine tra Pubbliche amministrazioni; molto più spesso ci si trova semplicemente avanti soci pubblici, che posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale sociale, ad assumere iniziative tese a – codicizzare – le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società".

II) D.lgs.175/2016 art.6: il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è uno strumento obbligatorio per l'analisi della situazione gestionale e dello stato economico-finanziario delle società in controllo pubblico, che deve essere presentato all'assemblea nella relazione sul governo societario. La relazione sul governo societario deve contenere, oltre al programma di valutazione del rischio, l'indicazione degli strumenti integrativi per la governance aziendale adottati in base al comma 3, articolo 6, del TU partecipate oppure le ragioni della loro mancata adozione. Tra questi strumenti rientrano i regolamenti interni (per esempio quello sugli acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia), l'organizzazione di strutture di internal audit, i codici di condotta (come il modello di organizzazione e gestione in base al d.lgs.231/2001 e il piano anticorruzione) e i programmi di responsabilità sociale (per esempio in materia ambientale). La società deve esplicitare nella relazione i motivi

che determinano la scelta di non fare ricorso a tali strumenti, potendoli correlare al dimensionamento organizzativo limitato o alla particolare caratterizzazione dei servizi svolti.

III) Sentenza Consiglio di Stato sz.V 12/11/2019 n.07752, gli Enti Locali non possono affidare in house servizi pubblici a società da essi partecipate quando queste abbiano un fatturato di gruppo in maggior parte derivante dai servizi commerciali gestiti da società controllate, in quanto non sussiste il requisito dell'attività prevalente. Il Consiglio di Stato ha così sancito, sulla base di questi presupposti, l'annullamento di un affidamento di servizi ambientali effettuato da un Comune nei confronti di una società *pluripartecipata da amministrazioni locali*. Tra i requisiti che consentono l'affidamento diretto a una società controllata, l'articolo 5 del Dlgs 50/2016, richiede che *oltre l'80 per cento delle attività della società stessa sia effettuata nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante* o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice: l'attività deve quindi derivare dagli affidamenti in house effettuati dagli enti soci.

3) Dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte (lettera d comma 3 art.5 LR Veneto 52/2012)

Consorzio per lo smaltimento dei RSU Ente di Bacino Padova 2.

Contratto collettivo nazionale igiene ambientale: Utilitalia.

Posizione previdenziale: 83012345678.

Posizione assicurativa INAIL 1 – 06730048/66.

- dott. ANDREA ATZORI, nato a GORIZIA (GO) il 16/12/1966 residente in PADOVA (PD) Cavalcavia Borgomagno 24 codice fiscale TZRNDR66T16E098M, alle dipendenze del Consorzio Bacino Padova 2 in via di liquidazione con contratto Utilitalia a tempo indeterminato e qualifica di impiegato DIRIGENTE. Il trattamento minimo complessivo di garanzia per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali, la durata delle ferie, il loro godimento nonché il periodo di preavviso sono regolati dal contratto collettivo sopraccitato.

Commissario liquidatore pro tempore ex LR Veneto 52/2012.

Postazione:	
Product Name	Windows 10 Pro
Product ID	00186-157-950-632
Product Key	4HQJH-BGVK4-2B7FP-PB94K-DG7V8
Product Name	Microsoft Office Professional 2010
Product ID	82503-213-6156433-49466

- dott. PIETRO BARONI, nato a PADOVA (PD) il 21/04/1965 residente in PADOVA (PD) Via A. Manzoni 152, codice fiscale BRNPTR65D21G224E, alle dipendenze del Consorzio Bacino Padova 2 in via di liquidazione con contratto Utilitalia a tempo indeterminato e qualifica di impiegato livello 8° QUADRO. La durata delle ferie, il loro godimento; il periodo di preavviso sono regolati dal contratto collettivo sopraccitato.

Determina commissario liquidatore e accettazione 08/03/2016
n.1/AA/2016: "Nomina responsabile dei pagamenti".

Determina commissario liquidatore e accettazione 01/06/2018
n.5/AA/2018: "Nomina responsabile supporto progetto gara servizio rifiuti
Albignasego", Casalserugo e Ponte San Nicolò.

Determina commissario liquidatore e accettazione 09/07/2019
n.2/AA/2019: Nomina responsabile supporto "Forma associata della
progettazione del servizio di raccolta, smaltimento e recupero RSU nei
comuni di Noventa Padovana e Saonara".

Postazione:	
Product Name	Windows 7 Professional
Product ID	00371-OEM-8992671-00008
Product Key	74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT
Product Name	Windows (BIOS OEM Key)
Product ID	4W8XK-NVDDV-PJ7RX-66G78-HMGVP

- Dott.ssa CHIARA GRECO, nata a PADOVA (PD) il 11/03/1983
residente in CADONEGHE (PD) Viale Della Costituzione 4, codice fiscale
GRGCHR83C51G224H, alle dipendenze del Consorzio Bacino Padova 2
in via di liquidazione con contratto Utilitalia a tempo indeterminato e
qualifica di impiegata livello 5A[^]. La durata delle ferie, il loro godimento; il
periodo di preavviso sono regolati dal contratto collettivo sopraccitato.

Postazione:	
Product Name	Windows 10 Pro

Product ID	00144-483-153-114
Product Key	V6Y2M-G7MCK-GX26D-JGY2Q-PBPCJ
Product Name	Open Office

- l'ing ANNA MORETTO, nata a MILANO (MI) il 04/01/1971 residente in POVE DEL GRAPPA (VI) Via Bastianelli 37, codice fiscale MRTNNA71A44F205H, alle dipendenze del Consorzio Bacino Padova 2 in via di liquidazione dal con contratto Utilitalia a tempo indeterminato e qualifica di impiegata livello 8° QUADRO. La durata delle ferie, il loro godimento; il periodo di preavviso sono regolati dal contratto collettivo sopraccitato.

Determina commissario liquidatore e accettazione 25/01/2018 n.1/AA/2018: Nomina responsabile: tariffa rifiuti e impianti destinazione.

Postazione:	
Product Name	Windows 10 Pro
Product ID	00186-101-746-141
Product Key	6R3R6-WJR9M-CXY8F-4X7B3-2VFTR
Product Name	Microsoft Office Professional 2010
Product ID	82503-213-5776665-49055

Con prot. n.621 del 30/11/2018 è stata disposta la proroga dell'assegnazione dell'ing.Anna Moretto presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'autorizzazione è data fino al 31/12/2020 compatibilmente e nel rispetto di quanto espresso dall'ultimo periodo dell'art.2 del disciplinare il quale stabilisce la cessazione immediata

dell'assegnazione: "nell'eventualità dell'attivazione di anche uno solo dei consigli di bacino "Padova centro" o "Brenta" e alla destinazione lavorativa che verrà stabilita nei confronti dell'ing. Anna Moretto".

Con pec del 06/05/2020 prot.456 (prot. Ente n.219 di stessa data) il consiglio di Bacino Venezia ambiente ha richiesto il rinnovo dell'assegnazione anche per gli anni 2021 e 2022 che verrà disposta se confermata dai consigli di bacino "Brenta per i rifiuti" e "Padova centro".

4) Situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche, costo di smaltimento in essere (lettere e,f comma 3 art.5 LR Veneto 52/2012).

Deliberazione del Consiglio Regionale n.30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. (BUR n.55 del 01/06/2015).

Articolo 2 - Durata

1. L'orizzonte temporale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali si estende fino all'anno 2020.....

2. I dati presi a riferimento per l'elaborazione del presente Piano sono quelli consolidati all'atto della stesura, che arrivano sino all'annualità 2010.

Art. 7 – Percentuale di rifiuto differenziato e produzione pro capite di rifiuto urbano

1. Nella Regione Veneto deve essere assicurata una raccolta differenziata del 76 per cento e una produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab/anno entro il 31 dicembre 2020.

Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.52, coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento dell'obiettivo regionale al 2020.

Articolo 8 – Obblighi dei gestori degli impianti

1. I gestori degli impianti di recupero, ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs n.152/2006, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31 dicembre 2012.

2. Quanto stabilito al comma 1 va considerato, nell'ambito della disponibilità impiantistica del territorio regionale, anche per il conferimento e smaltimento dei sovralli e degli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani di qualsivoglia tecnologia.

Articolo 9 – Obbligo di conferimento

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i consigli di bacino, in conformità con gli obiettivi, di cui all'art. 4, dovranno fare riferimento agli impianti autorizzati al conferimento di rifiuti urbani e loro frazioni esistenti nell'ambito territoriale regionale.

Articolo 10 – Indicazione dei criteri per la determinazione della tariffa

1. In attesa della definizione di una tariffa regionale unica di gestione dei rifiuti urbani, per gli impianti pubblici di cui all'art. 8, l'Ente competente approva la tariffa di conferimento prevista all'art. 36 della L.R. n. 3/2000.
2. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 3/2000, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i criteri per la determinazione della tariffa, tenendo conto in particolare che:
 - a. gli oneri relativi all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, non possono essere riconosciuti per un valore superiore a quello previsto dalle procedure di esproprio;
 - b. i costi di ammortamento delle opere devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti urbani e speciali gestiti nel corso di annualità precedenti.

Articolo 14 – Norme particolari in materia di recupero dei rifiuti

1. La comunicazione preventiva di inizio attività di cui all'art.216 del D.Lgs. n.152/2006 deve essere inviata oltre che alla Provincia, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, anche al Comune, per il seguito di competenza in materia di urbanistica e sanità pubblica, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n.59 del 13.03.2013 in materia di autorizzazione unica ambientale.
2. Costituisce attività di recupero di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, l'utilizzo di rifiuti come combustibile normale o accessorio, quando la funzione principale dell'impianto

consiste nella produzione di energia o di materiali. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, autorizzati ai sensi dell'art.6 comma 13 del D.Lgs 152/2006 s.m. e i. sono classificati come attività di recupero, di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV, se rispettano i criteri di efficienza energetica minima stabiliti nelle note del medesimo allegato.

3. Agli impianti di compostaggio e di produzione di CDR (CSS), operanti sia in procedura ordinaria che semplificata ai sensi degli artt.208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006, il conferimento, rispettivamente, delle frazioni umida o secca dei rifiuti urbani raccolte nel territorio regionale deve essere sempre considerato prioritario rispetto a frazioni di provenienza extraregionale.

4. Gli impianti alimentati da CDR (CSS), devono utilizzare prioritariamente CDR (CSS) prodotto dagli impianti di cui al precedente comma 3.

5. I gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani autorizzati con l'operazione D10 "incenerimento a terra" dovranno, entro il 31/12/2020, rispettare le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere autorizzati secondo l'operazione R1 "utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" di cui all'Allegato C del D. Lgs. n.152/2006.

6. Gli impianti di produzione di CDR (CSS), di cui al comma 3, dovranno adeguarsi entro il 31/12/2020 ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2014.

Articolo 18 – Gestione degli impianti successivamente alla loro chiusura o dismissione

1. I soggetti che gestiscono impianti autorizzati di smaltimento e di recupero di rifiuti devono provvedere alla gestione degli stessi anche nel periodo successivo alla loro chiusura o dismissione, secondo le modalità previste dall'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dando corso al ripristino ambientale e urbanistico dell'area a seguito della loro chiusura o dismissione sulla base di quanto stabilito nel progetto approvato.

2. La gestione ad avvenuto esaurimento delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve essere garantita, ai sensi della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 e dell'art. 14 del D.Lgs. n.36/2003, per un periodo di almeno trenta anni e dovrà attenersi al piano di gestione post - operativa previsto dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. n.36/2003. Per le discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/2010 tale periodo è limitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n.36/2003. Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post - operativa sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti.

3. Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post - operativa le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento esclusivamente dei rifiuti inerti elencati nella tabella 1 dell'art. 5 del DM del 27/09/2010, ossia quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione, in

quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.36/2003.

Articolo 19 – Disposizioni in materia di bonifiche delle aree inquinate

1. La Giunta regionale aggiorna annualmente l'anagrafe dei siti inquinati anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per il finanziamento degli interventi.

2. I criteri per l'accesso ai finanziamenti regionali per la bonifica dei siti inseriti nell'anagrafe deve seguire il criterio di vulnerabilità ambientale definito sulla base dei seguenti parametri:

- profondità della falda,
- litologia superficiale,
- distanza da pozzi ad utilizzo potabile o irriguo,
- distanza da recettori (corsi d'acqua, laghi, mare, ecc),
- distanza dalle abitazioni e/o manufatti,
- estensione del sito inquinato.

Elemento di supporto a tale analisi e la “Designazione delle aree vulnerabili” individuate con D.C.R. n.62 del 17/05/2006.

3. Gli Uffici regionali, con il supporto di ARPAV, provvedono alla periodica ricognizione delle discariche per le quali sia concluso il periodo di gestione post - operativa, che, non rispondendo ai criteri progettuali e gestionali del D.Lgs. n. 36/2003, possono essere oggetto di interventi di bonifica.

L'Ente non è proprietario o gestore di alcun impianto connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Nel territorio dei Comuni appartenenti all'Ente non insiste alcuna discarica attiva, ma sono presenti:

- l'impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 – Padova, gestore: HestAmbiente srl del gruppo Hera spa. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto di Area Tutela e Sviluppo Territorio n.78 del 06/09/2017.



Il riesame dell'AIA è previsto entro 16 anni dalla data di rilascio del decreto, in quanto impianto registrato EMAS. La Ditta è autorizzata ad effettuare, nelle linee 1,2 e 3, l'operazione R1 (utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia). Qualora si

verifichino situazioni particolari opportunamente documentabili che non consentono di raggiungere, per brevi periodi, le prestazioni di efficienza energetica previste per il riconoscimento dell'operazione R1, la Ditta autorizzata, ai sensi dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ad effettuare anche l'operazione D10 (incenerimento a terra) e questo, al fine di garantire la continuità del servizio.

Il carico termico complessivo dell'impianto è di 68,75 GCal/h e la capacità nominale di trattamento è la seguente:

- L 1:6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;
- L 2:6,25 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 2500 kcal/kg, pari a 150 t/g;
- L 3:12,50 t/h con un potere calorifico inferiore (p.c.i.) dei rifiuti di 3000 kcal/kg, pari a 300 t/g.

La capacità massima di trattamento annuale, comprensiva di tutte e tre le linee, non potrà comunque superare 245.000 t/anno con periodo p.c.i. di riferimento pari a 2400 kcal/kg.

La Ditta è tenuta a predisporre e trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV-DAP di Padova e al Comune di Padova una relazione sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto. La relazione deve contenere le informazioni sull'andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell'atmosfera e nell'acqua), sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente

provvedimento, in conformità al PMC approvato. Inoltre, suddetta relazione dovrà riportare nelle conclusioni un giudizio sintetico ed esplicito sul rispetto o meno delle condizioni di legge e di autorizzazione.

Al fine di garantire la diffusione delle Relazioni non tecniche, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, la Ditta come concordato con il Comune di Padova ed il Comune di Noventa Padovana, dovrà rendere disponibili presso l'impianto e presso i Comuni medesimi, sia su supporto cartaceo che informatico, le relazioni su citate, aggiornate annualmente entro il 30 aprile.

Ai fini della tariffa di smaltimento si fa riferimento all'impianto di incenerimento di rifiuti di Padova che è utilizzato da tutti i Comuni dell'Ente.

Per il 2020, in attesa degli aggiornamenti regionali, la tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani, applicata dal gestore HestAmbiente srl del gruppo Hera spa, è pari a 126,97 €/t (Iva, tributi e contributi di legge esclusi) e include la tariffa di conferimento approvata dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale 993 del 12/07/2019 pari a 122,97 €/t comprensiva del contributo a favore del Comune di Padova sede d'impianto pari a 8,20 €/t e l'importo per garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente ex LR Veneto 52/2012 pari a 4,00 €/t. Con pec 10/03/2020 prot.Ente n.450 si è provveduto a comunicare a tutti i comuni la tariffa di smaltimento per l'anno 2020.

Con pec del 31/03/2020 prot.459 (prot.Ente n.187 di stessa data) Hestambiente ha comunicato l'intenzione di non provvedere al versamento dell'importo per garantire la continuità delle funzioni amministrative dell'Ente dal 01/01/2021.

Nella DGR n.933/2019 viene preso atto della riduzione della capacità di trattamento, evidenziata dai frequenti fermi impianto; considerato altresì lo stato di dichiarata vetustà delle linee di esercizio da più tempo, soprattutto per le parti concernenti il ciclo termico delle Linee 1 e 2, Hestambiente srl viene invitata a valutare l'opportunità di presentare una proposta documentata di ammodernamento e/o modifica dell'installazione prima della presentazione della nuova proposta tariffaria, al fine di ripristinare la capacità di trattamento a servizio dell'intero ambito regionale.

Con pec del 28/04/2020 prot.170560 (prot.Ente n.212 di stessa data) la Regione Veneto ha trasmesso la "Proposta di ammodernamento e/o modifica dell'inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo – Hestambiente srl"

- l'impianto di travaso e stoccaggio rifiuti di Padova, gestore: AcegasApsAmga del gruppo Hera spa. Per flussi destinati al recupero compreso gli ingombranti (CER 200307) e lo spazzamento (CER 200303);
- l'impianto di trattamento rifiuti da spazzamento (CER 200303) presso il depuratore di Limena, gestore: Etra spa;

- l'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti (CER 200307)

Terme Recuperi di Montegrotto Terme, gestore: Terme Recuperi srl;

- discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas,

ubicata in via Brusà, 6 - 35040 - S. Urbano (PD), gestore: GEA s.r.l..

Autorizzazione integrata ambientale DGRV n.5 del 730/01/2013 e ss.mm.

scadenza 25/09/2021. (prot.Ente n.385 del 21/10/2015 Piano di ricognizione rapporto giuridico non idoneo al trasferimento)

Con provvedimento della Provincia di Padova N. 5894/EC/2019 del

20/12/2019 (prot.Ente n.607 di stessa data) i Comuni appartenenti

all'Ente sono autorizzati, per l'anno 2020, allo smaltimento dei rifiuti

urbani presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di

Sant'Urbano (PD) per un quantitativo di rifiuti urbani pari a 5.000

tonnellate.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei dati 2018 di produzione rifiuti

totale e procapite nonché le percentuali di raccolta differenziata, sia con il

metodo di calcolo regionale al netto degli scarti della DGR 288/14 sia con

il metodo nazionale al lordo degli scarti del DM 26/05/2016.

I Comuni appartenenti all'Ente sono riportati in relazione alle nuove

aggregazioni di Comuni considerate dall'ARPAV, Osservatorio Regionale

Rifiuti, per l'organizzazione dei dati.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEI COMUNI

BACINO PADOVA 2 – anno 2018

Comuni produzione e gestione dei RU	Abitanti al 31.12.18	RACCOLTA DIFFERENZ. kg	RIFIUTO RESIDUO kg	RIFIUTO TOTALE kg	RIFIUTO TOTALE kg/ab anno	% RD Metodo ARPAV DGR 288/14	%RD Metodo ISPRA DM 2016	Organizzazione dati Arpav Nuovi Consigli di Bacino
ABANO TERME	20.265	9.985.469	3.039.590	13.025.059	643	72,2	76,8	PADOVA CENTRO
ALBIGNASEGO	26.278	8.572.926	2.453.800	11.026.726	420	71,2	76,3	PADOVA CENTRO
CASALSERUGO	5.392	1.370.140	946.710	2.316.850	430	56,5	58,5	PADOVA CENTRO
PADOVA	210.912	69.214.259	57.015.070	126.229.329	598	51,3	55,2	PADOVA CENTRO
PONTE SAN NICOLÒ	13.502	4.259.055	1.586.560	5.845.615	433	68,3	72,9	PADOVA CENTRO
CADONEGHE	16.187	5.111.449	1.577.380	6.688.829	413	71,2	74,0	BRENTA
CAMPODORO	2.675	808.186	181.025	989.211	370	76,8	81,3	BRENTA
CERVARESE S. C.	5.707	1.855.615	453.630	2.309.245	405	76,6	79,6	BRENTA
LIMENA	7.982	2.874.664	805.070	3.679.734	461	74,0	76,0	BRENTA
MESTRINO	11.619	3.507.783	956.275	4.464.058	384	73,4	76,7	BRENTA
MONTEGROTTO T.	11.573	4.416.763	1.728.050	6.144.813	531	64,8	67,4	BRENTA
NOVENTA PADOVANA	11.477	3.739.378	1.598.270	5.337.648	465	67,7	70,2	BRENTA
RUBANO	16.540	4.803.691	2.169.770	6.973.461	422	65,3	68,8	BRENTA
SACCOLONGO	4.878	1.578.426	799.080	2.377.506	487	62,4	63,8	BRENTA
SAONARA	10.443	3.326.502	1.164.290	4.490.792	430	69,5	75,1	BRENTA
SELVAZZANO	22.964	7.758.278	2.801.150	10.559.428	460	63,2	66,0	BRENTA

DENTRO								
TEOLO	9.052	3.171.106	694.950	3.866.056	427	77,9	81,0	BRENTA
TORREGLIA	6.140	2.027.588	474.180	2.501.768	407	74,5	78,5	BRENTA
VEGGIANO	4.776	1.379.085	472.570	1.851.655	388	70,2	74,6	BRENTA
VILLAFRANCA P.	10.496	3.360.924	809.630	4.170.554	397	75,1	78,9	BRENTA
PADOVA CENTRO								
totale	276.349	91.512.701	65.041.730	158.443.579	573	55,1	59,1	
BRENTA totale								
* valori complessivi								
Consiglio di bacino "Brenta"	152.509	49.719.438	16.685.320	66.404.758	435	*69,9	*74,2	

5) Proprietà immobiliare: controlli e azioni inerenti la manutenzione, la sicurezza e l'adeguamento alla normativa.

a) Assetto storico e morfologico.

Nel Comune di Ponte San Nicolò (PD) venne attivata, alla fine degli anni '70, una discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani in un'area già sede di cave d'argilla. La discarica, complessivamente, è suddivisa in tre lotti denominati A, B e C, realizzati in epoche diverse e con metodologie costruttive diverse. L'area è ubicata in Comune di Ponte San Nicolò al confine meridionale con il Comune di Casalserugo, lambita dal fiume Bacchiglione ad est e confinante con lo scolo Maestro a nord, con lo scolo Corriva a ovest e con lo scolo Roncayette a sud. Il piano regolatore generale del Comune di Ponte San Nicolò colloca la discarica in un area per attrezzature d'interesse comune, specificatamente: "aree adibite a discarica suscettibili di riqualificazione ambientale e funzionale".


La discarica insiste in una zona pianeggiante fra +5 e +6 m. sul livello del mare ad eccezione dei punti in cui vi sono le sopraelevazioni delle porzioni a nord (lotti B e C) dove si raggiungono 13,5 m. sul livello del mare. L'area, nel suo insieme, ha una forma approssimativamente rettangolare e si estende da est ad ovest per circa 900 m. e da nord a sud per circa 650 m. A sud-ovest dell'area sono presenti i fabbricati della famiglia Donola già proprietaria dell'area del lotto A fino all'acquisizione, nel 2004, da parte di AcegasAps spa oggi AcegasApsAmga del gruppo Hera spa.

La parte più vecchia della discarica, denominata lotto A, posta nella parte sud dell'area è rimasta in esercizio fino alla fine del 1983, è stata realizzata secondo i criteri e le tecnologie costruttive del tempo ed è stata da sempre oggetto di attenzione da parte della Provincia di Padova per i possibili impatti sul territorio. Nella sostanza, ed in estrema sintesi, i rifiuti venivano collocati in ex cave di argilla esaurite, successivamente coperti con terreno vegetale e l'area restituita all'agricoltura.

I lotti B e C, costruiti in epoche successive, sono invece dotati dei principali presidi ambientali, con aspirazione del percolato e del biogas e sono realizzati sostanzialmente in elevazione fuori terra. Vennero ultimati nel novembre del 1999.

Con lettera prot. n.27089 del 26/07/2002 ApsAmbiente spa (prot. Ente n.452 di stessa data) trasmette l'atto unico di collaudo relativo ai lotti B e C della discarica di Ponte San Nicolò: "Sistemazione finale dell'area e

costruzione di opere accessorie e di completamento funzionali al post esercizio”.



b) Acquisizione della proprietà.

- Acquisto di immobile di Norbiato Leonildo. Registrato a Cittadella 11/06/1997 n.553, n.170150/8418 rep. Notaio Ziliotto Ferdinando iscritto al ruolo del distretto notarile di Padova. Complessivamente ha 1.45.70.

Foglio 16 Comune di Ponte San Nicolò (Padova) frazione Roncajette, Via Guido Marchioro, mappali: n.23 ha 0.17.46, n.25 ha 0.62.00, n.63 ha 0.03.70, n.65 ha 0.62.00.

- Acquisto di terreno di Donola/Pengo. Registrato a Cittadella 27/08/1997 n.844, n.170453/8441 rep. Notaio Ziliotto Ferdinando iscritto al ruolo del distretto notarile di Padova. Complessivamente ha 14.38.45.

Foglio 16 Comune di Ponte San Nicolò (Padova) frazione Roncajette N.C.T. Partita n.4122. Mappali: n.20 ha 1.10.90, n.21 ha 0.13.78, n.57 ha 0.18.50, n.61 ha 0.14.40, n.62 ha 0.02.80, n.98 ex.37/b ha 0.86.13, n.99 ex.37/c ha 0.01.74, n.101 ex.38/b ha 0.56.03, n.107 ex.58/b ha 0.12.60, n.108 ex.60/a ha 3.04.06, n.109 ex.60/b ha 0.00.22;

N.C.T. Partita n.6050 Mappali: n.22 ha 0.68.49, n.24 ha 1.82.48, n.42 ha 0.91.25, n.45 ha 3.69.40;

N.C.T. Partita n.4478 Mappali: n.56 ha 0.22.10, n.59 ha 0.33.85, n.103 ex.50/b ha 0.10.29, n.105 ex.54/b ha 0.39.43.

- Acquisto di terreno Carraretto. Registrato a Padova 20/04/2005 n.4053, n.169305/33608 rep. Notaio Cassano Nicola iscritto al ruolo del distretto notarile di Padova. Foglio 16 Comune di Ponte San Nicolò (PD) frazione Roncajette mappale: n.64 mq.100.

Risultando così l'Ente proprietario di un terreno di circa 15 ha con annessa casa colonica in via Guido Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD).



c) Diritti e concessioni sull'area di proprietà.

I) Il 28/10/2004 l'Ente e AcegasAps spa (prot.Ente n.561/2004) sottoscrivono una convenzione per la "Concessione della gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del progetto di messa in maggior sicurezza della discarica di Ponte San Nicolò". Registrata a Padova il 15/02/2013 al n.1289 serie 3.

Art.1 Posizioni giuridiche derivanti dalla concessione.

Comma 1, "Con la sottoscrizione della convenzione l'Ente di Bacino conferisce al gestore, che acquisisce, la funzione di concessionario di servizio pubblico".

Comma 2, "Sulla base di quanto previsto dall'autorizzazione N.4924/EC/2004 del 15/10/2004 e della relativa programmazione nonché sulla base del piano provinciale adottato con la sottoscrizione della convenzione l'Ente di Bacino assume la figura del concedente relativamente a quella parte del progetto inerente il conferimento di

300.000 mc di frazione secca non putrescibile con esclusione di qualsiasi altro intervento”.

Comma 3, “Con la sottoscrizione della convenzione il gestore assume il ruolo di concessionario “gestore” della discarica a norma dell’art.2 del d.lgs. 13/01/2003 n.36 ed in particolare provvederà alla realizzazione ed esercizio della stessa nonché alla sua gestione post operativa”.

Comma 4, “Con la sottoscrizione della convenzione l’Ente di Bacino conferisce, e il gestore corrispondentemente, acquisirà il possesso dell’area denominata lotti B+C di proprietà dell’Ente stesso”.

Comma 5, “L’acquisizione del possesso da parte del gestore/concessionario equivale alla titolarità sull’intera area, al fine di realizzare il progetto ed effettuare l’esercizio di messa in maggior sicurezza del lotto A nonché provvedere alla gestione post operativa dei lotti A e B+C a suo completo rischio e responsabilità “jure privato ac publico”.

Comma 6, “Il trasferimento di proprietà del lotto A di cui all’art.2 non influisce in alcun modo sulla titolarità dell’intera area e sul suo possesso da parte de gestore che provvederà alla gestione sino al termine della gestione post operativa a suo rischio e responsabilità”.

Art.2 Acquisizione del lotto A.

Il gestore s’impegna ad acquisire dai proprietari l’area del lotto A interessata dalla presente convenzione.

Con il presente atto, che funge anche da contratto preliminare, il gestore s'impegna a trasferire l'intera proprietà acquisita, di cui all'Allegato 1, all'Ente di Bacino entro un (1) anno dall'effettuazione del collaudo tecnico previsto dal d.lgs.36/2003 al termine della fase operativa.

Il gestore riconosce che il corrispettivo previsto nella tabella 7 dell'elaborato E3 di progetto remunera il costo di messa a disposizione del terreno fino al trasferimento di proprietà e dichiara di non avere nulla da pretendere per la cessione sopra promessa all'Ente.

Art.4 Gestione post operativa lotti B+C.

Con la sottoscrizione l'Ente di Bacino s'impegna a versare al gestore, entro l'anno 2005, l'importo accantonato pari a 1.999.603,36 euro ai fini della gestione post operativa dei lotti B+C. L'importo deve intendersi onnicomprensivo e nient'altro potrà essere richiesto all'Ente di Bacino per la gestione post operativa sia in riferimento al progetto approvato, ed in particolare alla tariffa per quanto riguarda il trattamento del percolato, sia in riferimento alle convenzioni sottoscritte o a quant'altro ne sia interessato.

Art.8 Provvedimenti e autorizzazioni.

La titolarità del progetto, derivante dalla sottoscrizione della convenzione, comporta l'obbligo per il gestore di ottenere tutte le autorizzazioni pareri e quant'altro previsti dalla legge nonché tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla realizzazione del progetto anche in relazione alle servitù in questo individuate e di provvedere ad ogni dichiarazione o

comunicazione prevista dalla legge o dagli Enti interessati; in particolare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell'autorizzazione N.4924/EC/2004 del 15/10/2004 (ristrutturazione ex casa Norbiato e impianto di trattamento del percolato).

Art.11 Direzione lavori e gestione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore assicura che la realizzazione del progetto di scarica e la gestione dello stesso:

- avverrà nel rispetto delle disposizioni normative e del progetto approvato, garantendo un'elevata protezione ambientale e l'attuazione di ogni intervento utile a mitigare ed eliminare eventuali effetti dannosi correlati alla gestione;
- impiegherà personale e mezzi propri in via prioritaria, eventualmente ditte terze con un elevato e comprovato grado di specializzazione individuate in ogni caso secondo le procedure di evidenza pubblica e alle quali verranno sempre richieste idonee garanzie per il raggiungimento del risultato richiesto nei termini previsti e secondo i modi generalmente riconosciuti come idonei;
- attuerà e vigilerà sull'applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nonché su quelle inerenti i rapporti contrattuali e i versamenti contributivi intervenendo ogniqualvolta si riscontrino eventuali anomalie.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il gestore si assume l'onere:

- della direzione dei lavori previsti dal progetto;
- del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione tecnica di gestione.

Art.12 Collaudi e controlli.

Oltre al collaudo previsto prima della richiesta di autorizzazione all'esercizio, ad eventuali collaudi parziali e a quello finale da effettuare al termine della concessione, ogni altro collaudo previsto dalla legge o stabilito dagli Enti interessati sarà effettuato a spese del gestore.


Art.17 Penali.

Con riferimento al progetto approvato dalla Provincia di Padova ai fini dell'individuazione delle penali il progetto prevede in sintesi le seguenti operazioni:

.....

ristrutturazione casa Norbiato ad uso servizi e uffici;

.....



Il gestore AcegasApsAmga del gruppo Hera spa con lettera 0103624 del 25/09/2017 (prot. Ente n.623 di stessa data) “restituisce l’area servizi come individuata nell’allegato 3 della convenzione del 2004, il cui possesso era stato conferito ad AcegasApsAmga in base all’art.3 della citata convenzione” intendendosi, la società, sollevata da qualsiasi responsabilità rispetto alle attività insistenti future rinviando ad un incontro per definire le modalità di restituzione. L’Ente ha provveduto a precisare in ordine a quanto sopra con pec del 27/09/2017 n.628.

Informazioni sull'Impianto

L'impianto si trova il Comune di Ponte San Niccolò, località Roncajette, si estende per un'area di circa 43 ettari ed è suddiviso in tre lotti, A, B e C.

Il lotto A è stato coltivato a partire dalla fine degli anni 70 fino alla chiusura nel 1983. I lotti B e C sono invece stati attivi dal 1989 al 1999, anno di chiusura definitiva dell'impianto e di inizio della fase di Post gestione.

Lotti B+C (1978-1983)

Lotto A (1978-1983)

I lotti B+C sono dotati di un impianto di aspirazione del biogas che, fino al 2015 consentiva la produzione di energia. Una volta ridotta la produzione di biogas, è stata installata una torcia di combustione dei biogas con lo scopo di evitare la dispersione in atmosfera.

Sui lotti B+C insiste oggi un impianto di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici.

Iter tecnico-amministrativo per la Messa in sicurezza

Nel 2004 la Provincia di Padova ha approvato il Progetto di sistemazione finale e risagomatura del Lotto A, finalizzato alla messa in sicurezza della discarica mediante vari interventi: la realizzazione di un nuovo diaframma perimetrale, un nuovo sistema di drenaggio del percolato. Nel 2006 sono stati ultimati e collaudati i lavori di diaframmatrice perimetrale, la predisposizione del primo settore per la posa dei rifiuti e il nuovo sistema di raccolta del percolato. Nel 2008 la Provincia di Padova ha rilasciato per il Lotto A l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), le attività di gestione e conferimento del lotto non sono però mai state avviate. Nel 2014 il gestore dell'impianto ha chiesto alla Provincia che fosse rilasciato un provvedimento di formale chiusura della discarica. A novembre 2014 la Provincia ha autorizzato la chiusura della discarica; l'iter di approvazione del progetto di ripristino definitivo del sito è in corso, in questa fase rimane in vigore l'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo attuato secondo le disposizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Con nota del 08/02/2016 è stato consegnato un nuovo Progetto di messa in maggior sicurezza permanente tramite interventi di riqualificazione ambientale del sito di Roncavette. Il progetto è stato autorizzato ed in particolare:

- Dicembre 2018 Parere positivo della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente
- 19 Febbraio del 2019 Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto
- 24 aprile 2019 Emessa l'autorizzazione all'esecuzione del progetto con provvedimento n. 105/BO/2019 della Provincia di Padova

Nell'estate 2019, a seguito dell'approvazione del progetto, il gestore ha dato avvio alle procedure di esproprio e asservimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e dei punti di monitoraggio.



Piano di monitoraggio e controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo, è stato concordato ed approvato dagli Enti, finalizzato a definire il programma dei controlli sulle differenti matrici ambientali che possono essere influenzate dall'attività della discarica.

Il Piano di Monitoraggio viene condotto dal gestore dell'impianto e la conformità dei controlli rispetto al programma previsto, verificata da Tecnici Qualificati esterni che, ogni quindici giorni effettuano un sopralluogo di verifica

Durante i sopralluoghi i Tecnici verificano:

- La corretta gestione dell'impianto
- La corretta manutenzione del verde e della rete scolante;
- La corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi
- La corretta applicazione dei monitoraggi ambientali.

Una relazione tecnica recante il resoconto dei controlli e dei monitoraggi eseguiti viene redatta ogni 6 mesi, mentre una volta all'anno viene redatta una Sintesi non tecnica delle attività svolte, che viene divulgata alla cittadinanza.



Acque sotterranee: In sito è presente una rete di pozzi per il monitoraggio delle acque sotterranee che vengono campionati ed analizzati con cadenza trimestrale. Delle quattro campagne annuali, la prima prevede la ricerca di un ingente numero di parametri chimici finalizzati a monitorare l'effettiva qualità delle acque. L'analisi sulle acque sotterranee permette inoltre di verificare la tenuta del diaframma esterno, in quanto sono presenti 10 triplette di pozzi a cavallo dell'opera, che captano le falde profonda e superficiale all'esterno del diaframma e solo la superficiale all'interno.

Acque superficiali: viene eseguito il monitoraggio mediante il campionamento e l'analisi chimica delle acque degli scoli circostanti l'area dell'impianto

Acque meteoriche: con frequenza semestrale vengono campionati i punti di immissione delle acque di ruscellamento nelle canalette di scolo.



Aria: la qualità dell'aria viene monitorata semestralmente in due punti a Nord e a Sud dell'impianto. Inoltre, vengono concordate campagne integrative con ARPAV.



Percolato: Il percolato viene prelevato ed analizzato trimestralmente direttamente dai punti di campionamento ubicati in corrispondenza delle cisterne di raccolta.


2019: Resoconto Attività

Il biogas si definisce come una miscela di gas derivati dalla fermentazione dei materiali organici contenuti nei rifiuti. Il biogas prodotto dal corpo rifiuti della discarica di Roncajette fino al 2015 è stato captato da 5 motori utilizzati per il recupero di energia.

La capacità di una discarica di produrre biogas, tuttavia, cala con il tempo una volta terminato il conferimento di rifiuti. Per questo motivo, a partire dal 2015, la quantità di biogas prodotto non era più sufficiente al mantenimento dell'impianto di recupero di energia, e pertanto è stata installata una torcia per la combustione del biogas residuo, che ne impedisce la dispersione in atmosfera. Nel 2018 la torcia ha funzionato regolarmente, eccezion fatta per un guasto a fine anno, documentato dai sopralluoghi e dai libretti di manutenzione dell'impianto e prontamente riparato.



Quantitativi di percolato smaltito anno 2019



Si definisce percolato, il liquido derivante dalla degradazione dei rifiuti e dal contatto con acqua piovana. Presso la discarica di Roncajette, il percolato viene captato presso dei pozzi collocati in diversi punti della discarica e convogliato a cisterne dalle quali viene prelevato ed inviato ad idonei impianti di depurazione. Nel corso del 2018 sono state inviate a depurazione 21.519 metri cubi di percolato, di cui circa 16.420 prelevati dal Lotto A e 2096 dal lotto B+C, dato complessivo in diminuzione poco meno del 15% rispetto all'anno precedente. Il quantitativo di percolato prelevato è diminuito in entrambi i lotti, più marcatamente nel B+C.

II) Il 16/11/2005 viene sottoscritto dall'Ente l'“Atto di vincolo destinazione di area a parcheggio di uso pubblico” Registrata a Padova il 23/11/2005 al n.6655 serie 2.

catasto dei terreni comune di Ponte San Nicolò Foglio 16

mapp.23 ha 0.17.46 E.U.

mapp.25 ha 0.62.54 semin arbor cl.3 rdE 41,75

mapp.63 ha 0.03.70 semin arbor cl.2 rdE 3,61

mapp.65 ha 0.62.00 semin arbor cl.2 rdE 54,14

III) Il 25/03/2010 l'Ente e APS Holding spa, anche mandataria di NESTENERGIA spa, sottoscrivono una convenzione per la “Concessione della realizzazione e gestione di un parco fotovoltaico sui lotti B+C” della ex discarica di Ponte San Nicolò”. Notaio Doria - Padova, registrata a Padova il 25/03/2010 al n.5358 serie 1T.



Art.1 Oggetto della convenzione.

La convenzione ha per oggetto la concessione a) del diritto di superficie per un periodo di anni 20 salvo proroghe (art.4) al fine di realizzare un impianto fotovoltaico da 1 MWp sui lotti B+C della discarica di Ponte San Nicolò b) della gestione operativa dello stesso.

Art.3 Costituzione diritto di superficie, consegna e riconsegna delle aree.

Consistenza del diritto di superficie:

catasto dei terreni comune di Ponte San Nicolò Foglio 16

part.150 semin arboreo cl.3 ha 0.47.26 rde.31,55

part.152 semin arboreo cl.3 ha 0.10.25 rde.6,84

part.154 semin arboreo cl.2 ha 1.33.90 rde.116,92

part.156 semin arboreo cl.2 ha 0.00.08 rde.0,07

part.158 semin arboreo cl.3 ha 0.01.15 rde.0,77

part.159 semin arboreo cl.3 ha 0.01.40 rde.0,93

part.161 semin arboreo cl.2 ha 0.63.80 rde.55,71

nel complesso fra confini: particelle 149,151,162,42 e 160 al catasto terreni predetto, salvo altri più precisi.

Art.4 Durata della concessione.

La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione (25/03/2010) e ha durata 20 anni calcolati dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo del GSE. Qualora nessuna delle parti emetta comunicazione di conferma della scadenza definitiva del contratto almeno 6 mesi prima della scadenza sopra stabilita, la concessione

medesima e il diritto di superficie del terreno saranno automaticamente prorogate di anni 10 alle medesime condizioni economiche. La comunicazione di conferma della scadenza inviata anche da uno solo dei contraenti impedirà la proroga del contratto.

Il diritto di superficie sottoscritto con Aps Holding spa, la servitù sottoscritta con ENEL spa e i relativi patti dovranno essere menzionati e disciplinati negli eventuali atti traslativi inerenti i lotti B e C della discarica di Ponte San Nicolò di proprietà dell'Ente. In sede di liquidazione dovrà essere dato conto, sull'atto notarile, della titolarità del diritto di superficie inerente l'impianto fotovoltaico da 1MW realizzato su una porzione dell'area della discarica di Ponte San Nicolò.

Art.6 Corrispettivo ed altri oneri.

La concessionaria si obbliga a corrispondere un canone annuo, quale corrispettivo dei diritti concessi con il presente atto, non indicizzato di complessivi 20.000 euro + IVA per venti anni.

RIEPILOGO ANDAMENTO PRODUZIONE ELETTRICA (kWh)

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gennaio		75.967	28.002	21.493	19.515	51.578	49.573	30.706	55.950
febbraio		84.420	73.705	44.213	63.204	57.514	42.051	29.356	84.791
marzo		134.211	88.109	87.144	122.681	105.176	115.359	65.951	125.979
aprile		107.914	115.784	108.704	129.749	117.145	127.454	56.587	75.336
maggio	18.802	132.888	122.400	133.501	127.114	85.478	121.756	121.601	90.102
giugno	145.153	135.466	130.301	130.221	151.730	121.410	121.779	82.389	119.840
luglio	146.421	131.512	150.389	122.221	136.401	137.818	143.010	110.089	106.307
agosto	148.890	131.724	153.798	111.223	109.727	103.836	135.764	119.230	98.165

settembre	99.111	104.925	115.017	88.275	81.454	74.570	78.008	110.962	92.199
ottobre	101.128	52.057	56.082	67.989	81.179,0	30.169	78.457	85.685	65.634
novembre	67.322	48.294	44.219	42.669	49.864,0	32.731	48.076	23.370	36.231
dicembre	44.953	23.348	32.880	23.807	34.702,0	31.537	42.204	38.280	41.858
ANNO	771.780	1.162.726	1.110.686	981.460	1.107.320	948.962	1.103.491	874.206	992.392

d) Note inerenti la proprietà immobiliare catasto terreni codice G855.

l) Non fanno parte dei lotti B e C i mappali 25,65 e 63 che sono la ex proprietà Norbiato non interessata dalle vasche di rifiuto (Pag.10 visura T234808).



Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2015

Data: 05/10/2015 - Ora: 16.26.02

Segue

Visura n.: T234808 Pag: 10

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: vani 23 Rendita: Euro 5.848,87

Intestazione degli immobili indicati al n. 12

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA	00491070280	(1) Proprietà per 1000/1000

13. Immobili siti nel Comune di PONTE SAN NICOLÒ (Codice G855) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe		Superficie(m²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori
					ha	are ca	ha	ca		Dominicale	Agrario		
1	16	25	-	SEMIN ARBOR	3	62	54	A28; A9	Euro 41,75 L. 80.849	Euro 29,07 L. 56.286	FRAZIONAMENTO del 26/09/1985 n. 9.1/2001 in atti dal 23/01/2001 (protocollo n. 23762) FRZ. 2107.2.86	Annotazione	
2	16	63	-	VIGNETO	2	03	70	A28; A9	Euro 3,61 L. 6.992	Euro 2,29 L. 4.440	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/06/1997 n. 5933.1/1997 in atti dal 07/11/1999	Annotazione	
3	16	65	-	SEMIN ARBOR	2	62	00	A28; A9	Euro 54,14 L. 104.827	Euro 32,02 L. 62.000	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/06/1997 n. 5933.1/1997 in atti dal 07/11/1999	Annotazione	

Immobile 1: Annotazione: passaggi intermedi da esaminare

Immobile 2: Annotazione: passaggi intermedi da esaminare

Immobile 3: Annotazione: passaggi intermedi da esaminare

Totale: Superficie 01.28.24 Redditi: Dominicale Euro 99,50 Agrario Euro 63,38

II) Non fanno parte dei lotti B e C i mappali 23 sub 4 e 5 che sono la ex proprietà Norbiato, (Pag.9 visura T234808).

11. Immobili siti nel Comune di PONTE SAN NICOLO' (Codice G855) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità	Classe	Superficie(m ²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori	
							ha are ca			Dominicale	Agrario			
1	16	181		-	SEMIN ARBOR	2	1	69	70	A28; A9	Euro 148,18	Euro 87,64	FRAZIONAMENTO del 09/10/2012 n. 207508.1/2012 in atti dal 09/10/2012 (protocollo n. PD0267508) presentato il 09/10/2012	
2	16	182		-	SEMIN ARBOR	2	1	35	90	A28; A9	Euro 118,67	Euro 70,19	FRAZIONAMENTO del 09/10/2012 n. 207508.1/2012 in atti dal 09/10/2012 (protocollo n. PD0267508) presentato il 09/10/2012	

Totale: Superficie 03.05.60 Redditi: Dominicale Euro 266,85 Agrario Euro 157,83

Intestazione degli immobili indicati al n. 11

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA	00491070280	(1) Proprietà

12. Unità Immobiliari site nel Comune di PONTE SAN NICOLO' (Codice G855) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1		16	33	4			A/10	1	30 vani	Euro 5.577,73	VIA GUIDO MARCHERO n. 80 piano: T-1; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/09/2013 n. 209948.1/2013 in atti dal 07/09/2013 (protocollo n. PD0340315)	Annotazione
2		16	33	5			A/2	1	3 vani	Euro 271,14	VIA GUIDO MARCHERO n. 80 piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/09/2013 n. 209948.1/2013 in atti dal 07/09/2013 (protocollo n. PD0340315)	Annotazione

III) Fanno parte dei lotti B e C i mappali di pag.2 della visura T234808 ma sono in diritto di superficie ad APS Holding spa e bisogna verificare le modalità di estensione della convenzione.

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA	00491070280	(1) Proprietà
DATI DERIVANTI DA: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/08/1997 Voltura n. 8048.1/1997 in atti dal 19/03/2001 (protocollo n. 53152) Repertorio n. 170453 Rogante: ZILLOTTO F. Sede: CITTADELLA Resposione: UR. Sede: CITTADELLA n. 844 del 27/08/1997 VENDITA BONARIA			

2. Immobili siti nel Comune di PONTE SAN NICOLO' (Codice G855) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI			
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità	Classe	Superficie(m ²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori	
							ha are ca			Dominicale	Agrario			
1	16	151		-	SEMIN ARBOR	3		97	65	A28; A9	Euro 5,11	Euro 3,54	FRAZIONAMENTO del 19/01/2010 n. 19838.1/2010 in atti dal 29/01/2010 (protocollo n. FD0019838) presentato il 25/01/2010	
2	16	153		-	SEMIN ARBOR	3		04	20	A28; A9	Euro 2,80	Euro 1,95	FRAZIONAMENTO del 19/01/2010 n. 19838.1/2010 in atti dal 29/01/2010 (protocollo n. FD0019838) presentato il 25/01/2010	

Totale: Superficie 11.85 Redditi: Dominicale Euro 7,91 Agrario Euro 5,51

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA	00491070280	(1) Proprietà

IV) Il mappale 21 è ancora censito come F.R. (Fabbricato rurale) e non è mai stata fatta la Denuncia di Demolizione, con Pregeo, al Catasto Terreni. *E' necessario variare con Mod.26 tutti i mappali della discarica in quanto nessuno ha più le caratteristiche di seminativo e quindi sono da censire tutti come prato o incolto sterile.*



Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2015

Data: 05/10/2015 - Ora: 16.26.02
Visura n.: T234808 Pag: 1

Dati della richiesta	Denominazione: CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE
Soggetto individuato	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di PADOVA CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA C. F.: 00491070280

I. Immobili siti nel Comune di PONTE SAN NICOLO (Codice G855) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Perz	Qualità Classe	Superficie(m²)		Deduz.	Reddito		Dati derivanti da	Dati ulteriori
						ha are ca			Dominicale	Agrario		
1	16	21	-		FABB RURALE	13	78				Impianto meccanografico del 01/03/1971	
2	16	42	-		SEMINATIVO	3	91	28	A28; A9	Euro 60,92 L. 117.963	Euro 42,41 L. 82.135	Impianto meccanografico del 01/03/1971
3	16	57	-		SEMIN ARBOR	3	18	50	A28; A9	Euro 12,35 L. 23.916	Euro 8,60 L. 16.650	FRAZIONAMENTO del 01/03/1979 n. 406 in atti dal 10/01/1980
4	16	62	-		SEMIN ARBOR	4	02	80	A28; A9	Euro 1,44 L. 2.784	Euro 1,23 L. 2.380	FRAZIONAMENTO n. 316881 in atti dal 30/11/1985
5	16	98	-		SEMIN ARBOR	3	86	13	A28; A9	Euro 57,50 L. 111.345	Euro 40,03 L. 77.517	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.1/1997 in atti dal 18/01/1997
6	16	99	-		SEMIN ARBOR	3	01	74	A28; A9	Euro 1,16 L. 2.249	Euro 0,81 L. 1.566	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.1/1997 in atti dal 18/01/1997
7	16	101	-		SEMIN ARBOR	4	56	03	A28; A9	Euro 28,77 L. 55.708	Euro 24,60 L. 47.626	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.2/1997 in atti dal 18/01/1997
8	16	103	-		SEMINATIVO	3	10	29	A28; A9	Euro 6,57 L. 13.302	Euro 4,78 L. 9.261	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.3/1997 in atti dal 18/01/1997
9	16	107	-		SEMIN ARBOR	4	12	60	A28; A9	Euro 6,47 L. 12.528	Euro 5,53 L. 10.710	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.5/1997 in atti dal 18/01/1997
10	16	109	-		SEMIN ARBOR	3	00	22	A28; A9	Euro 0,15 L. 284	Euro 0,10 L. 198	FRAZIONAMENTO del 18/01/1997 n. 143.6/1997 in atti dal 18/01/1997

Totale: Superficie 02.93.34 Redditi: Dominicale Euro 175,63 Agrario Euro 128,09

V) L'intera area è stata recintata con transenne mobili.

VI) Con la liquidazione è necessario uno specifico accertamento in ordine al classamento dell'area che, in relazione alla natura delle attività svolte, determina eventuali imposte a prescindere dalla redditività.

VII) I mappali del lotto A sono Fg.16 n. 41, 43, 51, 52, 53, 102, 104, 121, 123, 125 e 127.

VIII) Liquidazione manutenzione, monetizzazione e trasferimento ai soci: con l'approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della

situazione patrimoniale ed economica dell'Ente da parte dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta", ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012, *sarà necessario* stimare il valore di presunto realizzo di ciò che non è stato trasferito tra cui anche, eventualmente, la proprietà di via Guido Marchioro 80 a Ponte San Nicolò (PD) che richiederà competenze professionali molto specifiche, da ricercare anche tramite consulenti esperti in particolari materie e settori.

In mancanza di realizzo alla proprietà dovrà essere data giusta destinazione o, in mancanza, si determinerà un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale la proprietà si trasferirà ai soci.

Il comma 9 dell'art.5 LR Veneto 52/2012 dispone: "I beni patrimoniali delle soppresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, *alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7*, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità".

e) Edificio direzionale e abitazione custode: relazione sullo stato e azioni per la manutenzione e l'adeguamento normativo.

L'edificio direzionale di via Guido Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD) è un edificio isolato disposto su due piani fuori terra con copertura a due falde oggetto di un recente intervento di ristrutturazione edilizia. In pianta presenta una forma regolare; un rettangolo per quella che prima della ristrutturazione edilizia era la parte padronale con affiancato sul lato est

un quadrato per la parte di quelle che erano stalla, portico e fienile. Il fabbricato attuale ha una diversa funzione: non più casa colonica ma edificio direzionale e abitazione custode.

Al piano terra della porzione direzionale vi sono: un portico, la hall d'ingresso, le sale relatori e polivalente con annessa saletta di regia con ascensore, scale e locali di servizio. Sempre al piano terra, ma nella porzione dedicata all'abitazione del custode posta nel lato est, si trovano soggiorno/pranzo, bagno e camera. Al piano primo si trovano un ampio spazio a polivalente, archivi, una sala riunioni, un ufficio locali di servizio e ascensore. L'intervento di ristrutturazione ha riguardato l'intero edificio con una diversa distribuzione dei locali e la sostituzione del solaio intermedio e della copertura. Si sono realizzati interventi per migliorare la staticità del fabbricato e per adeguarlo alle nuove funzioni e alla normativa, con la realizzazione di nuove strutture in calcestruzzo quali la platea di fondazione interna, travi di fondazione perimetrali, pilastri, travi, vano ascensore e strutture portanti per la scala.

Le murature sono state oggetto d'interventi di cucì scuci, rinforzo con intonaco strutturale e taglio chimico. Le nuove murature interne sono state realizzate in bimattoni, blocchi modulari e tramezze, intonacata al civile. Il solaio interpiano è in latero-cemento, mentre il solaio di copertura è in legno con sistema di ventilazione e manto di copertura in coppi. Le grondaie e i pluviali sono in rame. I serramenti esterni sono in legno ad eccezione delle vetrate d'ingresso poste nel portico, e dei serramenti

posti nelle arcate presenti nel fronte sud. Le pavimentazioni interne sono tutte in gres ad accezione dello spazio a disposizione posto al piano primo sopra la sala polivalente, dove il pavimento è in legno. Il fabbricato è provvisto d'impianto elettrico, idraulico e predisposto per la trasmissione dati. L'impianto di riscaldamento è del tipo a pompa di calore e la produzione dell'acqua calda sanitaria è demandata a una piccola caldaia a gas integrata ad un impianto solare i cui pannelli sono posti nelle adiacenze. Le sistemazioni esterne del fabbricato hanno riguardato la realizzazione di un marciapiede perimetrale pavimentato con masselli autobloccanti in calcestruzzo e un'area parcheggio con pavimentazione in asfalto.

Il fabbricato è censito catastalmente al C.F. Foglio 16 particella 23 subb. 4 e 5 e al C.T. foglio 16 particella 23. La casa è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione il cui ultimo titolo è il permesso a costruire n.10 del 16/02/2010 (Prot.Ente n.149 del 12/03/2010). Il 14/01/2013 viene rilasciato il certificato di agibilità "Pratica agibilità 46/2012 (Prot.Ente n.86 del 01/02/2013)".

Con prot. n.229 del 22/04/2013 Iniziative ambientali srl società di AcegasAps spa consegna l'edificio direzionale e abitativo all'Ente di Bacino Padova 2. Con lettera prot.106579 del 31/12/2014 (prot.Ente n.5 del 08/01/2015) AcegasApsAmga del gruppo Hera spa comunica che con atto del 20/11/2014 rogito del notaio Giuliano Chersi di Trieste (rep. n. 56204 racc. n. 27265) a far data dal 01/12/2014 è efficace la fusione per

incorporazione di Iniziative Ambientali srl in AcegasApsAmga spa. Per effetto di tale operazione, Iniziative Ambientali srl cessa di esistere come soggetto giuridico autonomo e cessano tutte le cariche rivestite all'interno della società. Da tale data AcegasApsAmga spa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla società fusa.

Nel 2019 sono stati conclusi gli interventi previsti nel provvedimento paesaggistico n.14 del 22/09/2015 (scadenza 5 anni), rilasciato dal Comune di Ponte San Nicolò, inerente: "Interventi su manufatti esterni presenti nell'area di pertinenza del fabbricato denominato – casa Norbiato – nell'area dell'ex discarica": demolizione della vasca di lavaggio ruote degli automezzi che uscivano dalla discarica e della pedana pesa ponte, ad esclusione dell'installazione del serbatoio per gas a servizio dell'edificio in quanto lo stato di liquidazione non ne richiedeva il pieno utilizzo.

Documenti:

- permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ponte San Nicolò del 16/02/2010 N°10 Reg./2010 (prot.Ente n.149 del 12/02/2010);
- certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Ponte San Nicolò del 14/01/2013 Pratica Agibilità n°46/2012 (prot.Ente n.86 del 01/02/2013);
- attestato di certificazione energetica del 27/09/2012 (Prot.Ente n.191 del 28/03/2013);

- autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ponte san Nicolò n.8/2005 del 20/12/2012 (Prot.Ente n.443 del 31/12/2012);
- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Dipartimento Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile Pratica n°: 52380 prot. n°:7931/2011.
- “Atto di vincolo destinazione di area a parcheggio di uso pubblico” Registrata a Padova il 23/11/2005 al n.6655 serie 2;
- piattaforma elevatrice modello Homelift n.54NR3134 installata nell’immobile di Ponte San Nicolò Via G Guido Marchioro 80 Matricola PSN-018/2017/PE;
- T.M. Group spa Via del Lavoro 40-42 30030 Cazzago di Pianiga (VE) PIVA 03990260287 “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte” Impianto termotecnico e idrico sanitario, impianto forza motrice, illuminazione, trasmissione dati, impianto Gas GPL per caldaia e cucina;
- HDI assicurazioni, polizza 1139405906 Paglianti Sergio E000056004 Globale fabbricati via Marchioro 80 Ponte San Nicolò scadenza 05/07/2020, annuale. Fabbricato e RCO n.4 addetti 875.000 euro RCT 1.000.000 euro. Catastrofali limite indennizzo 50% con franchigie.
- Servizio taxa asporto rifiuti (TARI) Comune di Ponte San Nicolò codice tributo 3944 codice 37 “Utenza domestica” 38 mq e “Musei, scuole e associazioni” 509 mq.;
- Acquevenete Utenza 033006624 via Marchioro 80 Ponte San Nicolò

- Consorzio di bonifica Bacchiglione: contributo di bonifica e irrigazione
 codice utente: 2431489082 via Marchioro 80 Ponte San Nicolò.

Estintore	Estingunte	Classe	Controllo	Revisione
6 Kg	Polvere	34° 233B C	Agosto 2020	2021 (3 anni)
6 Kg	Polvere	34° 233B C	Agosto 2020	2021 (3 anni)
6 Kg	Polvere	34° 233B C	Agosto 2020	2021 (3 anni)
6 Kg	Polvere	34° 233B C	Agosto 2020	2021 (3 anni)
5 Kg	CO2	113B	Agosto 2020	2023 (5 anni)
5 Kg	CO2	113B	Agosto 2020	2023 (5 anni)



Intestazione degli immobili indicati al n. 11

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI BACINO PADOVA DUE con sede in PADOVA	00491070280	(1) Proprietà

12. Unità Immobiliari site nel Comune di PONTE SAN NICOLÒ (Codice G855) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					Rendita	ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cons.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Indirizzo	Dati ulteriori
1		16	23	4			A/10	1	20 vani	Euro 5.577,73	VIA GUIDO MARCHIORO n. 80 piano: T-1; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/09/2013 n. 289940.1/2013 in atti del 07/09/2013 (protocollo n. PD0340315) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO	Annotazione
2		16	23	5			A/2	1	3 vani	Euro 271,14	VIA GUIDO MARCHIORO n. 80 piano: T; VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/09/2013 n. 289940.1/2013 in atti del 07/09/2013 (protocollo n. PD0340315) VARIAZIONE DI CLASSAMENTO	Annotazione

La commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (MiBACT|SR-VEN_UO2|06/03/2018|0002167-P| [34.07.01/5/2015] prot.Ente n.167 del 07/03/2018) ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse culturale in riferimento all'immobile. Lo stesso, invece, ricade in area soggetta a rischio archeologico come comunicato dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso con nota prot. n.2621 dell'08/02/2018 (prot.Ente n.167 del 07/03/2018): "L'immobile in questione non presenta interesse archeologico. Tuttavia, nel territorio limitrofo, sono noti rinvenimenti che attestano una presenza insediativa di epoca romana, riferibile al suburbio di Padova antica, come attestato da documentazione di scavo, conservata presso l'archivio della scrivente Soprintendenza, riferibili ad interventi svolti in anni recenti. Si segnala, pertanto, che il sottosuolo su cui insiste l'edificio e quello delle aree ad esso adiacenti sono da considerare a rischio/alto rischio archeologico".

L'area su cui sorge il fabbricato, in quanto in prossimità del fiume Bacchiglione, è soggetta a vincolo paesaggistico.

Secondo il PRG/PI vigente il fabbricato si trova in zona ZTO: "Aree per attrezzature d'interesse comune" individuata al punto 70.A del Repertorio normativo come: "Area per servizi collegati alla discarica". Il fabbricato è soggetto ad un: "Grado di protezione 4" che permette un intervento di "Ristrutturazione parziale tipo A": sono consentite tutte le operazioni tese

al mantenimento e alla protezione degli elementi esterni e del loro rapporto con l'ambiente circostante, con possibilità di nuovo impianto interno compatibile. E' ammesso il riutilizzo delle parti di sottotetto, con creazione di abbaini di tipo tradizionale.

Con relazione del 20/03/2019 (prot.Ente n.243 di stessa data) sottoscritta dall'ing.Stefano Michelazzo si è venuti a conoscenza di alcune difformità inerenti maggiori dimensioni esterne e in pianta, maggiori altezze e volume reale e sono stati individuati possibili scenari per sanare le difformità coinvolgendo la Soprintendenza competente e successivamente il Comune di Ponte San Nicolò nonché il gestore AcegasApsAmga del gruppo Hera spa che ha predisposto il progetto, curato la realizzazione ed effettuato la ristrutturazione manlevando l'Ente da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale come da lettera prot.38713 del 13/10/2010 AcegasAps spa del 13/05/2010 (prot.Ente n.270 del 29/06/2010).

Con relazione sullo stato di fatto di settembre 2019 (prot.Ente n.486 del 17/09/2019) è stata definita l'analisi comparativa tra lo stato di fatto e lo stato di progetto da cui si evince che ci sono delle differenze nei parametri di seguito indicati.

	STATO AUTORIZZATO	STATO REALIZZATO	DIFFERENZE	DIFFERENZE %
Superficie utile int.	576,58 mq.	554,95 mq.	- 21,63 mq.	- 3,75%

Volume utile int.	1.712,12 mc.	1.688,19 mc.	- 23,93 mc.	- 1,40%
Volume urbanistico	2.045,32 mc.	2.024,45 mc.	- 20,87 mc.	- 1,02%

	STATO AUTORIZZATO	STATO REALIZZATO
Spessore muri perimetrali	30 cm.	40-55 cm.
Spessore solaio interpiano	30 cm.	48-58 cm.
Spessore solaio coperture	35 cm.	50 cm.
Altezza linea di colmo	790 cm.	830 cm.

In altri termini, lo spessore maggiore del solaio interpiano ha comportato un'altezza del fabbricato maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato, che, unitamente al maggior spessore dei muri e del solaio di copertura, comporta anche un maggior volume "lordo", fermo che da un lato il volume interno utile e quello urbanistico sono anche inferiori ai parametri autorizzati e dall'altro lato che dette difformità non comportano una modifica percepibile dei prospetti e dell'estetica rispetto al fabbricato prima dell'intervento di ristrutturazione. Altre difformità riguardano lo spostamento o le dimensioni diverse delle forometrie esterne, l'aspetto e le dimensioni del comignolo sul lato nord, l'introduzione di un nuovo comignolo sulla falda sud, la posizione e le dimensioni delle tramezzature interne.

A seguito del parere tecnico il 20/09/2019 prot.493 è stato sottoscritto un contratto con l'avv.Giorgia Baldan che seguirà l'Ente dal punto di vista legale.

Con pec prot. Ente n.519 dell'08/10/2019 è stato trasmesso "Atto di diffida e messa in mora" ad AcegasApsAmga del gruppo Hera spa e all'ing. Franco Mioni direttore dei lavori precisando che: "La presenza delle difformità comporta, con tutta evidenza, un grave pregiudizio per lo scrivente Consorzio in liquidazione che si trova costretto a valutare la possibilità di regolarizzare il bene in questione con una sanatoria sia dal punto di vista edilizio/urbanistico sia paesaggistico, il cui diniego comporterebbe l'ordine di demolizione del bene medesimo da parte dell'Amministrazione comunale. E' evidente che ciò rappresenta un grave inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della nota convenzione del 28.10.2004 e il successivo atto del 23/06/2010 AcegasAps prot.nr.49081 (prot. Ente n.270 del 29.06.2010), e che siete pertanto responsabili nei confronti dello scrivente Consorzio e quindi tenuti a risarcire tutti i danni derivanti dalla situazione oggi denunciata.

La presente a valere dunque quale formale atto di messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione. Rimanendo in attesa di cortese riscontro entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente, si fa presente che in caso contrario sarà necessario agire per tutelare i diritti e interessi del Consorzio in ogni sede competente, anche previo esperimento di procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e ss. c.p.c." Nella stessa data con prot.511 la denuncia di difformità è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Padova.

Con pec del 16/10/2019 (prot.Ente n.530 di stessa data) l'ing.Franco Mioni comunica che sta procedendo alla verifica di quanto esposto anche in relazione al progetto esecutivo di "Appalto Roncajette" a firma dell'ing. Carlo Fortini consegnatogli per la direzione dei lavori. Con prot.0111463 del 22/10/2019 (prot.Ente 535 di stessa data) AcegasApsAmga del gruppo Hera spa nel contestare integralmente il presunto inadempimento degli obblighi convenzionali, prende atto di quanto segnalato e comunica che sta effettuando le opportune verifiche con gli Enti territoriali competenti e con i professionisti coinvolti. Con pec prot.Ente 537 del 24/10/2019 viene ribadito ad Acegas quanto comunicato con prot.Ente n.519 dell'08/10/2019 prendendo atto delle verifiche e richiedendo una relazione tecnica contenente l'esito delle suddette non oltre al metà del mese di novembre 2019 e rammentando che, in caso contrario, come già preannunciato si sarà costretti a procedere in sede giudiziale a tutela dei diritti e interessi dell'Ente scrivente. Il 28/10/2019 si svolge un incontro presso la sede dell'Ente di Bacino, con Acegas. Con lettera del 05/11/2019 (prot.Ente n.545 di stessa data) il legale suggerisce l'opportunità di proporre ricorso ex art.696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Padova nei confronti di Acegas a fini conciliativi rubricato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" previsto dal codice civile "ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito" che si conclude con il deposito di una relazione tecnica da parte

del perito nominato dal Tribunale. Si tratta di una procedura utilizzata anche dalle Amministrazioni pubbliche, che da un lato permettere una verifica in contraddittorio dello stato di fatto dell'immobile e la quantificazione del danno derivante dall'eventuale accertamento dell'abuso anche a titolo extracontrattuale. Resta anche la possibilità di transare fermo restando che, se non si transa prima, entro un anno dalla denuncia/diffida (08/10/2019) il Consorzio dovrà proporre la causa di merito ai sensi dell'art.1669 ultimo comma c.c.

Con decreto n. cronol. 29/2020 del 08/01/2020 RG n. 8728/2019 (prot. Ente n.10 del 09/01/2020) viene fissata l'udienza per la comparizione delle parti il 04/03/2020 ore 10.00. Il 02/03/2020 prot.152 l'Ente riceve il parere predisposto dal prof. Avv. Vittorio Domenichelli che conclude chiarendo che: "Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che, con riferimento alle difformità esterne, queste possono essere sanate attraverso l'esperimento della procedura dell'art.167 d.lgs. 42/2004". A seguito del parere e al fine di presentare domanda di sanatoria il consorzio e AcecegasApsAmga spa sottoscrivono apposita scrittura privata prot. Ente n.153 del 27/02/2020 In conseguenza a tutto ciò l'udienza per la comparizione delle parti viene rinviata al 30/09/2020 ore 9.00. In data 04/03/2020 prot.158 l'Ente riceve le memorie di costituzione delle parti. In data 08/04/2020 prot. n.193 l'Ente riceve dalla Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso

parere di compatibilità paesaggistica “in quanto le modifiche apportate all’immobile non alterano il contesto e quindi non incidono sui valori paesaggistici tutelati”.

Codice di procedura civile LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali

TITOLO I Dei procedimenti sommari

CAPO III Dei procedimenti cautelari

SEZIONE IV Dei procedimenti di istruzione preventiva

Art. 696 Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

I. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

II. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

III. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

Articolo 696 bis Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite

I. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma

dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

II. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

III. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

IV. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

V. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

VI. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

Al fine di accertare: fatti e circostanze nonché qualità e condizione dell'edificio, al fine di impedire che si vanifichi la tutela dell'eventuale successiva azione legale, considerando l'aspetto tecnico dell'accertamento, l'urgenza di provvedere alla sistemazione e al ricondizionamento dell'edificio che permettano il ripristino dello *status quo ante*, con l'intento di eliminare la situazione di pregiudizio, di inutilizzabilità dell'edificio e di impedire l'irrimediabile dispersione degli elementi probatori è stato presentato, presso il Tribunale di Padova,

ricorso ex artt.696 e 696 bis cpc. Con N.R.G 8728/2019 Giudice Onorario dott.Laura Carrucci è stata fissata udienza mercoledì 04/03/2020 ore 10.00, tra il 10 e il 15 gennaio notificata alle controparti e depositate presso il tribunale (prot.Ente n.10 del 09/01/2020). In data 13/02/2020 prot.Ente n.100 viene presentata domanda di accesso agli atti, presso il Comune di Ponte San Nicolò, relativa alla documentazione inerente l'autorizzazione paesaggistica, depositata in passato, e delegata AcegasApsAmga spa al ritiro. In data 02/03/2020 viene trasmesso all'Ente il parere dell'avv.Domenichelli richiesto da AcegasApsAmga spa al fine di definire le posizioni. In data 03/03/2020 prot.Ente n.153 viene sottoscritta la scrittura privata che regola i rapporti tra l'Ente e AcegasApsAmga spa al fine di permettere a quest'ultima di presentare sanatoria paesaggistica prima e urbanistica successivamente per l'Ente assumendosene tutti i costi. Con mal del 04/03/2020 (prot.Ente n.157 di stessa data) il legale dell'Ente informa che l'udienza è stata rinviata al 30/09/2020 ore 9.00 fermi e impregiudicati i diritti di prima udienza. Con prot.Ente n.158 del 04/03/2020 vengono formalizzate le memorie di costituzione delle controparti.

f) Località Roncayette e fiume Bacchiglione: area strategica della Provincia di Padova.

Per una descrizione esaustiva, subordinatamente all'approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente da parte dei consigli di bacino "Padova centro" e

"Brenta", ai fini del subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012, si evidenzia che la proprietà è dislocata in un'area strategica della Provincia di Padova che ha puntato sul cicloturismo dando il via alla definizione di un completo piano provinciale di piste ciclabili. Il progetto, ambizioso ed impegnativo, prevede la realizzazione di ciclovie per un totale di oltre 400 Km immersi nei più caratteristici contesti naturalistici, paesaggistici e culturali della provincia; dai Colli Euganei ai corsi dei fiumi, dalle città murate alla laguna [Le piste ciclabili della provincia di Padova.](#)

[Ciclabile lungo il Bacchiglione](#) / [Lungo il Bacchiglione](#) /

[La via del sale e dello zucchero Bacchiglione - Selvazzano Dentro](#)

Dal 2017 la Pro Loco di Ponte San Nicolò collabora con le attività e promuove le proprie iniziative al fine di riavvicinare la popolazione ad un luogo che, per sua natura, è rimasto isolato.

(Immagine marcia dilettantistica invernale)



La Pro Loco cura la logistica e la conservazione dell'edificio come da ultimo "Convenzione per l'utilizzo dell'area e la conservazione dell'edificio direzione di proprietà dell'Ente di Bacino Padova Via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD) - ANNO 2020." prot.Ente n.602 del 18/12/2019. Del controllo, delle azioni e della collaborazione con la Pro Loco di Ponte San Nicolò è stato informato il gestore dell'area di discarica AcegasApsAmga del gruppo Hera spa sulla base della convenzione sottoscritta nel 2004. Con lettere del 12/11/2019 e del 14/01/2020 (prot.Ente n.23 del 14/01/2020) la Pro Loco ha comunicato le voci di spesa per la manutenzione del fabbricato ed area esterna di Via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD) relative rispettivamente all'anno 2018 pari a €1.934,57 e all'anno 2019 pari a €3.789,63.

Nel corso del 2019 è stato versato alla Pro Loco di Ponte San Nicolò un importo netto di €1.500,00 per costi sostenuti e documentati di manutenzione esterna all'edificio direzionale quale sfalcio dell'erba integrativo a quello del gestore, riparazione di danni dovuti agli animali e per materiale di consumo quali per esempio la sostituzione delle lampade di emergenza.

Il Tar Lazio (sentenza n.10972 del 16/09/2019) e poi il Consiglio di Stato (sentenza n.5748/2019) hanno affermato che l'affidamento ad una associazione di un bene demaniale è legittimo solo se sussiste «una convenzione che regola i rapporti tra ente assegnante ed Associazione assegnataria»; inoltre, i Giudici di appello hanno precisato che non è

rivenibile alcun favor a vantaggio delle cooperative o delle associazioni di promozioni sociale nelle leggi di settore (in particolare legge n. 383 del 2000, legge n. 266 del 1986), tale da garantire un comodato o una concessione a titolo gratuito da parte di una amministrazione pubblica nei confronti di queste ultime, ancorchè iscritte nello specifico registro nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in corso di adeguamento al d.lgs.117/2016.

E', inoltre, in essere una rete di contatti che collabora, partecipa e propone iniziative sull'area. Tra questi: "FIAB amici della bicicletta Padova" con cui sono state organizzate alcune "biciclettate" lungo gli argini sino all'edificio direzionale, gli scouts di Padova e Ponte San Nicolò, gli astrofili di Padova che possono sfruttare la bassa illuminazione nelle ore notturne, le associazioni equine e gli apicoltori. Inoltre il Comune di Padova ha preso in considerazione l'area in ordine al [Documento preliminare per la realizzazione di un "bike stop" in via Isonzo \(PD\)](#). L'area di via Isonzo è interessata dal percorso del Bacchiglione e può essere considerata il nodo che collega il ramo nord, costeggiando i comuni di Cervarese Santa Croce, di Saccolongo e di Selvazzano Dentro appartenenti all'Ente, con quello sud che lambisce i comuni di Ponte San Nicolò e di Casalserugo. L'area è coinvolta dal percorso ciclabile che va da Montegalda fino a Chioggia passando dall'oasi di Ca' di Mezzo.

Con mail del 03/12/2018 n.623 l'Ente, nei limiti della liquidazione, ha informato le associazioni iscritte nel registro degli enti del terzo settore del Comune di Ponte San Nicolò sulla disponibilità all'utilizzo della casa alle condizioni stabilite dal disciplinare depositato presso la stessa e pubblicato su www.novambiente.it.

Con protocollo 569 del 02/12/2019 le attività presso l'edificio direzionale, ricadente sull'area d'interesse, sono state comunicate alle associazioni iscritte all' ["Albo Associazioni"](#) del comune di Ponte San Nicolò.

Nota: delibera della Corte dei Conti Liguria n. 83/2017/PAR in ordine alla collaborazione con le associazioni del territorio utili per la cittadinanza e riconducibili alle finalità istituzionali degli enti locali; TAR Brescia sent.383/2019 in ordine alla collaborazione con i privati ai fini della corretta gestione delle aree in concessione.

Interesse è poi stato dimostrato in ordine al [progetto "Biogolf"](#) organizzato tra la Federazione Italiana Golf, l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e le associazioni ambientaliste Federparchi – Europarc Italia, Fondazione UniVerde, Golf Environment Organization (GEO) e Legambiente. La FIG, peraltro, da anni promuove l'ecosostenibilità ambientale dei percorsi di golf con il progetto "Impegnati nel verde" in stretta collaborazione con GEO. Il "Progetto Biogolf" è rivolto alla conservazione e alla tutela della biodiversità, al consumo di suolo e alle risorse idriche, alla capacità di promuovere occupazione stabile e al recupero di strutture dimenticate. Una sostenibilità che permette a chi investe, di essere puntualmente

guidato, al fine di formulare il miglior progetto da inserire nel contesto territoriale, tenendo in debito conto tutti gli aspetti ambientali ed economici, perché l'iniziativa sia di supporto ad uno sviluppo realmente ecosostenibile.

Il Progetto prevede anche l'implementazione di un sistema premiante basato sulla concessione dell'uso del "Marchio Biogolf" a favore di quelle strutture che, in fase di costruzione e/o in fase di manutenzione, soddisfino determinati parametri tecnici attestanti la sostenibilità e compatibilità ambientale. L'Istituto per il Credito Sportivo, la banca che da oltre cinquant'anni è leader nazionale nel finanziamento degli impianti sportivi, compresi i campi da golf, ha già dato il proprio benestare in ordine all'area in quanto, in prima "battuta", risponde ai requisiti richiesti dal progetto.

g) Piano degli interventi.

Con protocollo 533 del 27/09/2018 in ordine al "Piano degli interventi" è stato presentato al Comune di Ponte San Nicolò: richiesta per la formulazione di proposte di classificazione delle unità edilizie di valore culturale o di accertamento dell'assenza del valore culturale. Unità edilizia in via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD) Foglio 16 mappali 23 sub 4 e 5 – C.T. foglio 16 mappale 23. Il PRG/PI vigente classifica l'area di pertinenza come ZTO: Aree per attrezzature di interesse comune – verde privato. Il PAT nella TAV. P4 – carta della trasformabilità classica

l'area di pertinenza: servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti – 70 – pubbliche discariche. Classificazione richiesta: 4b.

In alternativa accertamento dell'assenza del valore culturale.

Con pec del 15/04/2020 prot.6020 (prot.Ente n.197 di stessa data) il comune di Pinte San Nicolò informa che: “in relazione alla proposta di modifica del grado di protezione dell'immobile di proprietà sito in Via Marchioro 80, pervenuta con istanza del 28/09/2018 prot. n.16443, si informa che l'iter del procedimento della variante n.1 al piano di assetto del territorio è tutt'ora in fase di esecuzione. Si informa con l'occasione che, ad avvenuta ultimazione e completamento dell'iter amministrativo per la redazione della prima variante al Piano degli Interventi, la normativa della LR 11/2004 prevede l'adozione della variante da parte del consiglio comunale e la pubblicazione per trenta giorni della medesima, trascorsi i quali, per il periodo di altri trenta giorni sono previste/consentite osservazioni, per poi poter tornare in consiglio comunale per l'approvazione del piano. Codesto Ente potrà, quindi, nel periodo previsto per la pubblicazione verificare l'esito della richiesta”.

h) Progetto di messa in maggior sicurezza tramite interventi di riqualificazione ambientale lotto del sito di Roncajette ex discarica di Ponte San Nicolò A.

Con lettera prot. n.0005013/19 del 22/02/2019 (prot.Ente n.71 del 25/01/2019) la Provincia di Padova trasmette il verbale della commissione tecnica provinciale ambiente che dà parere favorevole al

progetto di bonifica del lotto A della discarica di Ponte San Nicolò presentato da AcegasApsAmga del gruppo Hera spa. A seguito del parere favorevole la Provincia di Padova convoca la conferenza di servizi decisoria per il 19/02/2019 (lettera del 25/01/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica n.2016/234, prot.Ente n.72 di stessa data). Su richiesta del Comune di Selvazzano Dentro prot. n. 6560 dell'11/02/2019 (prot.Ente n.128 de 12/02/2019) vengono convocati i Comuni appartenenti all'Ente per un confronto sul progetto presentato. Nell'incontro i presenti concordano di dare mandato al commissario liquidatore dott.Andrea Atzori di esprimere parere favorevole al progetto nella conferenza di servizi decisoria di martedì 19/02/2019 ore 9.30 presso la Provincia di Padova con la precisazione che al punto 1 del parere favorevole della CTPA del 13/12/2018, sottoposto alla conferenza di servizi, dopo le parole "di seguito denominata Società" dovrà essere aggiunto", richiamando la convenzione del 28/10/2004 sottoscritta tra l'Ente di Bacino Padova 2 e AcegasAps spa che regola i rapporti tra le parti". In mancanza di tale integrazione nel provvedimento adottato in sede di conferenza di servizi al commissario liquidatore viene dato mandato di esprimere parere contrario (verbale prot. n.148 del 18/02/2019).

In sede di conferenza di servizi decisoria il 19/02/2019 viene concordata la sospensione della stessa per un approfondimento, aggiornando i lavori al giorno 28/02/2019 sempre presso la Provincia di Padova (prott.Ente

n.179 il verbale, n.185 la convocazione ambedue del 26/02/2019). Su richiesta del Comune di Ponte San Nicolò prot. n.0003458 del 20/02/2019 (prot.Ente n.150 di stessa data) vengono convocati tutti i Comuni che fanno parte dell'Ente. Nell'incontro i presenti concordano di dare mandato (prot.Ente n.188 del 27/02/2019) all'unanimità al dott.Andrea Atzori, in nome e per conto dei Comuni appartenenti all'Ente, di dare parere favorevole in ordine al "Progetto di messa in maggior sicurezza permanente tramite interventi di riqualificazione ambientale: area ex discarica di Ponte San Nicolò, loc.Roncajette, lotto A" in approvazione nel corso della conferenza di servizi decisoria che si terrà giovedì 28/02/2019 ore 9.30 presso la Provincia di Padova con la precisazione, da inserire a verbale, che il parere favorevole è rilasciato data la necessità di procedere con estrema sollecitudine all'attivazione degli interventi senza che il parere costituisca in ogni caso parere favorevole o implicito riconoscimento dell'obbligo da parte dei Comuni di assumersi l'onere dei costi di post gestione anche se tale indicazione risulti riportata nel presente atto, in atti istruttori o nei documenti oggetto della presente autorizzazione, e quindi fatta salva ed impregiudicata ogni successiva decisione sul punto (verbale prot. n.187 del 27/02/2019).

Il 28/02/2019 la conferenza di servizi decisoria approva il progetto di messa in maggior sicurezza permanente del lotto A della discarica di Ponte San Nicolò presentato da AcegasApsAmga del gruppo Hera spa. Lo stesso giorno la Provincia di Padova richiede ad AcegasApsAmga del

gruppo Hera spa, con lettera del 28/02/2019 cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.197 di stessa data), di trasmettere atto unilaterale d'obbligo (trasmesso da AcegasApsAmga con nota del 21/03/2019 prot. n.33420 prot.Provincia n.1974/19), precisando che, "come emerso anche nell'incontro convocato dall'Ente di Bacino Padova 2 in data 27/02/2019, nell'atto dovrà essere richiamato tra le altre, l'impegno assunto da Codesta Società in merito alla realizzazione dell'intervento come precisato nella comunicazione del 05/07/2018 prot. n.65244" (prot.Provincia n. 51040/18). (Verbale conferenza di servizi del 28/02/2019 assunto agli atti della Provincia di Padova con prot. n.14588/19 prot.Ente n.213 del 28/02/2019 allegato 10 verbale e mandato Ente di Bacino Padova 2).

In data 24/04/2019 la Provincia di Padova trasmette il provvedimento N.105/BO/2019 Ditta 7627 Pratica n.2015-234 (prot.Ente n.283 del 29/04/2019): "Approvazione progetto ed autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in maggior sicurezza permanente tramite interventi di riqualificazione ambientale del sito di Roncajette ex discarica di Ponte San Nicolò lotto A".

Il provvedimento N.105/BO/2019 del 24/04/2019 in sintesi dispone che:

1. non si esprime parere sugli aspetti economici richiamati al Cap.7 della Relazione Tecnica di progetto, né sulle modalità di finanziamento dell'intervento secondo il progetto presentato da AcegasApsAmga, di seguito denominata società;

2. i lavori dovranno iniziare entro 3 mesi dalla messa a disposizione delle aree a seguito del Provvedimento di approvazione da parte della Provincia, del progetto presentato. La data di inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia, nonché gli altri soggetti interessati;

3. la società dovrà prendere i necessari accordi con il Bacino Padova 2 o il subentrante Consiglio di Bacino, in merito alle opere di impermeabilizzazione superficiale nell'area dei lotti B e C, contigua al lotto A, prima dell'inizio dei lavori relativo a tale aspetto;

4. la Società dovrà comunicare preventivamente a Provincia, A.R.P.A.V., Comune di Ponte San Nicolò e Comune di Casalserugo il nominativo del Direttore dei Lavori dell'intervento, nonché il cronoprogramma effettivo dell'intervento ove più dettagliato. Non dovranno comunque essere allungati i tempi di realizzazione dell'intervento;

5. prevede un atto unilaterale d'obbligo trasmesso da AcegasApsAmga con nota del 21/03/2019 prot. n.33420 (prot.Provincia n.1974/19).

Con prot. n.31447 del 15/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.301 di stessa data) la Provincia di Padova convoca un tavolo tecnico preliminare in ordine al provvedimento 105/BO/2019 art. 19, lettera m) che dispone: "la Società dovrà realizzare un adeguato sistema di informazione al pubblico ad esempio mediante la realizzazione di apposito sito web, per la divulgazione dei principali dati sull'andamento dei lavori e sui monitoraggi

che verranno eseguiti. I dettagli operativi e le specifiche informazioni da riportare, verranno concordate con Provincia, A.R.P.A.V. e Comune di Ponte San Nicolò e Casalserugo, prima dell'inizio dei lavori”.

Con prot. n.32517 del 20/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.310 di stessa data) la Provincia di Padova rinvia l'incontro.

Con prot. n.32518 del 20/05/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.311 di stessa data) la Provincia di Padova comunica che l'invito è riferito ad ARPAV, comuni di Casalserugo e Ponte San Nicolò nonché la Società (AcegasApsAmga del gruppo Hera spa) come “soggetti direttamente coinvolti”.

L'Ente in data 02/07/2019 (prot.378) precisa alla Provincia di Padova che: “In ordine a quanto previsto dall'art.4 del provvedimento della Provincia di Padova n.105/BO/2019 nonché per comunicare lo stato dell'esecuzione dello stesso, ai fini dell'attuazione del comma 8 art.5 della LR Veneto 52/2012, ai comuni soci del Consorzio per lo smaltimento dei RSU Ente di Bacino Padova 2 in liquidazione; in attesa dell'approvazione del piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente da parte dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta", da cui il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, art.5, LR Veneto 52/2012 si chiede:

- 1) la trasmissione di copia semplice dell'”Atto unilaterale d’obbligo trasmesso dalla Società con nota datata 21/03/2019 prot. n.33420 (prot. Provincia di Padova n.19741/19)” (art.24 lett.d Provv.105/BO/2019) nonché la trasmissione delle garanzie finanziarie (art.21 Provv.105/BO/2019) entrambe ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.,
- 2) l’attuale cronoprogramma delle attività (artt.3,5 Provv.105/BO/2019);
- 3) il nominativo del direttore dei lavori (art.5 Provv.105/BO/2019);
- 4) le caratteristiche e i luoghi di provenienza dei materiali utilizzati per la ricomposizione del sito (art.10 Provv.105/BO/2019) nonché delle terre da scavo derivanti dagli interventi di risezionamento del vicino “canale” Bacchiglione- Roncaiette (art.13 Provv.105/BO/2019);
- 5) eventuali specifiche prescrizioni in ordine alla gestione del percolato;
- 6) la sintesi di quanto confrontato e deciso nell’incontro del 17/07 e negli eventuali incontri futuri.

Con prot. n.45688 del 19/07/2019 Ecologia RF/PZ/sm cartella 7627 pratica 2016/234 (prot.Ente n.410 di stessa data) la Provincia di Padova risponde: “Con riferimento all’oggetto, con nota datata 2/7/19 prot. n.378 (prot. Provincia n. 41919/19) Codesto Bacino PD2 in ordine a quanto previsto dall’art. 4 del Provvedimento Provinciale n. 105/BO/2019 del 24/4/19, ha chiesto a questa Provincia una serie di documenti e/o informazioni.

Ciò premesso, si richiama che l'art. 4 citato pone l'obbligo in capo ad Acegas APS Amga di prendere i necessari accordi con Codesto Bacino o con il subentrante Consiglio di Bacino, in merito alle opere di impermeabilizzazione superficiale nell'area dei lotti B e C, contigua al lotto A, prima dell'inizio dei lavori relativi a tale aspetto.

Sulla base di prime indicazioni raccolte anche negli incontri del 17/7 u.s. i lavori, in considerazione delle procedure espropriative avviate, dovrebbero iniziare indicativamente entro il corrente anno, ed i lavori come da progetto approvato inizieranno dalla parte sud dell'area interessata, lotto A.

Allo stato attuale quindi l'intervento di interesse di Codesto Bacino non risulta di immediata attuazione. Sarà cura di Acegas APS Amga, ai sensi dell'art. 5 del Provvedimento autorizzativo, trasmettere il nominativo del Direttore dei Lavori, nonché il cronogramma effettivo dell'intervento ove più dettagliato di quello di progetto che viene trasmesso con la presente, come richiesto.

Ad Acegas APS Amga che legge la presente, si richiamano le disposizioni dell'art. 4 succitato ricordando che prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere di impermeabilizzazione superficiale dell'area dei lotti B e C, dovrà prendere, in tempo utile per la regolare esecuzione dei lavori, i necessari accordi con il Bacino PD 2 od il subentrante Consiglio di Bacino, ai sensi della L.R. n. 52/12.”

L'attuale emissione del provvedimento *rende necessaria* una verifica dello stesso e una programmazione in ordine agli accordi che dovranno essere presi con AcegasApsAmga del gruppo Hera spa che è contemporaneamente: gestrice dei lotti B e C, proprietaria del lotto A, nonché promotrice e realizzatrice del progetto di messa in sicurezza permanente del lotto A limitrofo ai lotti B e C. La verifica e la programmazione, che potrebbero generare obblighi e determinare passività, richiederà la valutazione di fattori quali: la probabilità di accadimento e la stima dell'ammontare che potrebbero richiedere l'applicazione di competenze professionali molto specifiche, da ricercare anche tramite consulenti esperti in particolari materie e settori.

6) Fallimento della "Padova Territorio, rifiuti ed Ecologia srl in liquidazione (fallimento n.66/2017 Tribunale di Rovigo)".

In ordine al fallimento della "Padova Territorio, Rifiuti ed Ecologia srl in liquidazione (fallimento n. 66/2017)" i curatori dr.Diego Ranzani, dr.Carlo Salvagnini e dr.ssa Stefania Traniello Gradassi hanno approvato e presentato, al Tribunale ordinario di Rovigo, il "Progetto di stato passivo creditori". L'Ente è stato inserito al numero 124 pag.24 (prot.Ente n.165 del 05/03/2018) come creditore chirografario per l'importo di euro 16.082,61.

Il Tribunale di Rovigo inoltre:

con pec del 05/04/2018 (prot.Ente n.232 di stessa data) ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;

con lettera del 05/09/2018 (prot. Ente n.481 di stessa data) ha fissato l'udienza di verifica delle domande tardive, anche di rivendica;

con pec del 01/10/2018 (prot. Ente n.538 di stessa data) ha comunicato il deposito del progetto di stato passivo in cancelleria;

con pec del 19/10/2018 (prot. Ente n.575 di stessa data) ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo;

con lettera del 19/12/2018 (prot. Ente n.665 di stessa data) ha trasmesso la "Relazione II semestre 2018";

con pec del 25/07/2019 (prot. Ente n.411 di stessa data) ha trasmesso la "Relazione I semestre 2019";

con pec del 29/11/2019 (prot. Ente n.566 di stessa data) ha trasmesso la "Relazione II semestre 2019" da cui risulta: passivo di 24.147.506,90 euro, attivo di 3.865.057,60 euro e spese di 420.367,46 euro;

con pec del 24/12/2019 (prot. Ente 613 di stessa data) ha trasmesso l'esecutività dello stato passivo da parte del giudice delegato Elisa Romagnoli. Nella scheda riepilogativa viene comunicata l'ammissione per 15.349,19 euro, categoria chirografari.

Con pec del 27/04/2020 (prot. Ente 208 di stessa data) ha trasmesso il rapporto riepilogativo ai sensi del comma 5 art.33 L.fallimentare.

7) Supporto ai Comuni nelle more dell'operatività dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta".

LR Veneto 52/2012 art.5 comma 8 al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione

dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.

I) Gara per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dei comuni di Albignasego - Ponte San Nicolò - Casalserugo, l'Ente è stato coinvolto al fine di predisporre un progetto per il servizio e indire la relativa gara. Il gruppo di lavoro formato dai tecnici dei Comuni e dell'ente ha concluso i propri lavori in maggio 2019 e la gara è stata bandita nell'estate.

II) L'ente ha collaborato con i Comuni di Selvazzano Dentro e di Rubano, che hanno chiesto un supporto per valutare i rispettivi affidamenti in house providing e le eventuali proroghe in attesa dell'affidamento del Consiglio di bacino "Brenta rifiuti". Il Comune di Rubano, con mail del

29/05/2020, ha chiesto “Supporto validazione del piano finanziario” che l’Ente ha confermato con mail del 01/06/2020 prot.250.

III) L’ente ha collaborato con i Comuni di Noventa Padovana e Saonara per la predisposizione del progetto di servizio e degli atti necessari all’indizione di una gara.

IV) Prosegue “Il servizio di assistenza, aggiornamento e ottimizzazione dei servizi regolati dal Contratto di Servizio tra Comune di Padova e AcegasApsAmga spa per l’analisi del Piano Finanziario, nonché per gli adempimenti connessi all’eventuale attivazione dell’operatività del consiglio di bacino Padova centro”, in attesa del trasferimento delle funzioni ex LR Veneto 52/2012 come da ultimo ordine n.57 del 21/11/2018 (prot.Ente n.615 del 30/11/2018). Con mail del 08/05/2019 (prot.Ente n.292 di stessa data) il comune di Padova ha chiesto all’Ente: “in questa fase transitoria che porterà all’attivazione dell’operatività del Consiglio di bacino Padova centro, di continuare a svolgere anche una funzione informativa nei confronti dei comuni componenti il consiglio di bacino stesso in merito alle comunicazioni e agli esiti degli incontri promossi dalla Regione Veneto e dall’ARPAV. Richiesta confermata e comunicata ai comuni del consiglio di bacino “Padova centro” (prot.Ente n.293 di stessa data).

8) Regione del Veneto: “comitato di bacino regionale” art.2 LR Veneto 52/2012.

Con pec del 22/05/2019 prot. n.198876 (prot.Ente n.321 di stessa data) la direzione ambiente della Regione Veneto ha convocato una riunione tecnica di coordinamento “allo scopo di avviare le procedure per la costituzione del Comitato di Bacino Regionale, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.52/2012”. Destinatari: i consigli di bacino del Veneto e i commissari liquidatori degli Enti di Bacino della provincia di Padova (verbale e sollecito trasmesso con pec del 14/06/2019 prot.248017 prot.Ente n.352 di stessa data).

Il presente bilancio è pubblicato su www.novambiente.it

Padova, 5 giugno 2020

Prot.253

Il Commissario Liquidatore pro tempore

Consorzio per lo smaltimento RSU Ente di Bacino Padova 2

Dott. Andrea Atzori firma digitale

Consorzio per lo smaltimento dei RSU	1
Ente di Bacino Padova 2	1
in liquidazione Bilancio d’esercizio 31/12/2019	1
Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019	4
1) Premessa.	4
2) Principi di redazione.	6
3) Casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice Civile.	7
4) Cambiamenti di principi contabili.	7
5) Correzione di errori rilevanti.	8
6) Problematiche di comparabilità e di adattamento.	8
7) Criteri di valutazione applicati.	8
Informazioni sullo stato patrimoniale attivo	10
1) Immobilizzazioni.	10
Informazioni sullo stato patrimoniale passivo e patrimonio netto	13
1) Patrimonio netto.	13
Informazioni sul conto economico	16
1) Ricavi di entità o incidenza eccezionali.	17
2) Costi di entità o incidenza eccezionali.	17
Altre informazioni	18
1) Dati sull’occupazione.	18
2) Compensi agli organi sociali.	18
3) Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.	18
a) Progetto di messa in maggior sicurezza tramite interventi di riqualificazione ambientale lotto del sito di Roncayette ex discarica di Ponte San Nicolò A.	18
b) Costi inerenti la liquidazione per la manutenzione, la monetizzazione e il trasferimento ai soci.	23
4) Operazioni con parti correlate	25

5) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.	25
a) Accertamento tecnico preventivo inerente l'edificio direzionale.	25
b) Stato di liquidazione.	27
6) Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art.2497 bis del Codice Civile.	31
7) Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124.	31
Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.	31
8) Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.	31
Relazione sull'andamento, le prospettive nonché i principi e i criteri adottati per la liquidazione lettere a,b,c,d,e,f comma 3 art.5 LR Veneto 52/2012	32
1) Assetto normativo.	32
a) Legge regionale Veneto 52/2012 art.5 "Disposizioni transitorie".	33
b) Disposizioni del Codice Civile R.D. 16 marzo 1942, n. 262.	36
c) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".	38
d) Giurisprudenza e liquidazione.	38
2) Assetto amministrativo.	43
a) Consorzio per lo smaltimento RSU Ente di Bacino Padova 2: dati.	43
b) Gruppo Bilancio Consolidato.	47
c) Rendiconto dell'Ente socio.	57
3) Dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte (lettera d comma 3 art.5 LR Veneto 52/2012)	62
4) Situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche, costo di smaltimento in essere (lettere e,f comma 3 art.5 LR Veneto 52/2012).	66
5) Proprietà immobiliare: controlli e azioni inerenti la manutenzione, la sicurezza e l'adeguamento alla normativa.	78
a) Assetto storico e morfologico.	78
b) Acquisizione della proprietà.	80

c) Diritti e concessioni sull'area di proprietà.	82
d) Note inerenti la proprietà immob. catasto terreni codice G855.	95
e) Edificio direzionale e abitazione custode: relazione sullo stato e azioni per la manutenzione e l'adeguamento normativo.	98
f) Località Roncajette e fiume Bacchiglione: area strategica della Provincia di Padova.	112
g) Piano degli interventi.	117
h) Progetto di messa in maggior sicurezza tramite interventi di riqualificazione ambientale lotto del sito di Roncajette ex discarica di Ponte San Nicolò A.	118
6) Fallimento della "Padova Territorio, rifiuti ed Ecologia srl in liquidazione (fallimento n.66/2017 Tribunale di Rovigo)".	126
7) Supporto ai Comuni nelle more dell'operatività dei consigli di bacino "Padova centro" e "Brenta".	127
8) Regione del Veneto: "comitato di bacino regionale" art.2 LR Veneto 52/2012.	130